

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 160° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	<i>Pag.</i>	5
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	14
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	16
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	26
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	30
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	34
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	38
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	41
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	43
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	49

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	50
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Riforme costituzionali .....	<i>Pag.</i>	55
RAI-TV .....	»	66
Finanza pubblica .....	»	67
Accorpamento ministeri .....	»	79

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	80
---------------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**60ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE* (A008 000, C21ª, 0022º)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, in data 17 giugno 1997, ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Giuseppe Arlacchi ha comunicato che nei suoi confronti risulta pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Roma, in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Informa altresì che il Presidente del Senato, in data 18 giugno 1997, ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha comunicato che nei suoi confronti risulta pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Bolzano, in relazione a fatti che debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

### *INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R***

(R135 000, C21ª, 0022º)

***Esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Trento***

(R135 000, C21ª, 0031º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il signor BOSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, su entrambe le richieste.

Gli pongono domande i senatori BATTAGLIA, GRECO, GASPERINI, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

Congedato il signor Boso, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

***Esame delle questioni attinenti ad un procedimento penale pendente presso la Pretura di Messina nei confronti del senatore Francesco Cossiga***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0032<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore COSSIGA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori BERTONI, GASPERINI e GRECO.

Congedato il senatore Cossiga, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, VALENTINO, GRECO, SILIQUINI, BRUNI, BATTAGLIA, DE CAROLIS, FASSONE, MILIO, GASPERINI, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta, formulata dal senatore FASSONE, di rinviare il seguito dell'esame, che è respinta.

È quindi posta ai voti la proposta, formulata dal senatore RUSSO, di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Senato copia degli atti processuali, che è respinta.

La Giunta delibera infine di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**144<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0043<sup>o</sup>)

Dopo che il presidente CIRAMI ha evidenziato come il numero e la complessità degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1406 siano tali da far sì che sia difficile conciliare l'esigenza di un esame approfondito con quella – ugualmente importante – di concludere i lavori in tempi ristretti, la senatrice SALVATO interviene osservando che ciò sarebbe possibile riconoscendo carattere di priorità al disegno di legge in questione e dedicando una settimana o due esclusivamente alla sua discussione. Più in generale la senatrice sottolinea con forza la necessità di rivolgere maggiore attenzione all'insieme delle problematiche legate al mondo del carcere.

Il presidente CIRAMI nel rilevare che le decisioni auspiccate dalla senatrice Salvato sono di esclusiva competenza dell'Ufficio di presidenza della Commissione, concorda senz'altro sul carattere di urgenza dei temi ai quali ha fatto riferimento la stessa senatrice.

*IN SEDE REFERENTE*

(1406) *Deputato SIMEONE. – Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati*

(205) *SALVATO. – Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene*

(472) *GERMANÀ. – Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario*

(1064) *MANCONI ed altri. – Nuove norme in materia di sanzioni penali*

(1210) *MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1212) *MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari*

(1430) *MANCONI. – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive*

(1529) *BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri, con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Il relatore FASSONE, ad integrazione delle considerazioni da lui svolte in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, rileva come altre differenze significative tra tale proposta emendativa e il testo dell'articolo 1 licenziato dall'altro ramo del Parlamento siano rappresentate dalla previsione della notifica dell'ordine di esecuzione in luogo della consegna dello stesso, dall'introduzione di una valutazione in ordine all'esistenza di un pericolo di fuga o di altro grave motivo che sconsigli il ritardo dell'esecuzione – valutazione alla quale è subordinata la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero – e infine da una diversa definizione del ruolo del pubblico ministero nelle ipotesi in cui il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

Il relatore modifica inoltre il comma 4 dell'emendamento 1.1, sostituendo le parole «venti giorni» con le parole «trenta giorni».

Interviene quindi il senatore GASPERINI il quale, dopo aver sottolineato la necessità di un chiarimento in merito alla situazione che si determinerebbe qualora risultasse impossibile effettuare la notifica prevista dal comma 1 dell'emendamento 1.1, richiama l'attenzione su un episodio verificatosi nella giornata di sabato 14 giugno quando, nella sua qualità di difensore di alcuni dei componenti del gruppo secessionista autore dell'azione posta in essere a Venezia nella notte tra l'8 e il 9 maggio scorso, si è dovuto rivolgere al competente ufficio matricole per sapere dove fosse stato trasferito uno dei suoi assistiti, dopo che ad al-

cuni familiari recatisi a trovarlo in carcere era stato risposto semplicemente che la persona non si trovava più nel luogo in cui era stata fino ad allora detenuta. Nonostante ripetute telefonate non è riuscito ad ottenere dall'ufficio in questione alcuna risposta e si è quindi trovato costretto a rivolgersi al Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dott. Coiro, il quale, con estrema gentilezza, è stato poi in grado di indicargli in brevissimo tempo quale fosse la località nella quale la persona era stata trasferita. Coglie pertanto l'occasione per protestare per quanto avvenuto e altresì per protestare nei confronti della sistematica schedatura effettuata nei confronti dei liberi cittadini che si recano ad assistere al processo nei confronti dei componenti del gruppo protagonista dell'episodio di Piazza S. Marco. Nel considerare complessivamente condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1406, ritiene di dover sottolineare con forza, in questa sede, l'esigenza di assicurare a tutti i detenuti un trattamento compatibile con la dignità della persona umana. Preannuncia infine di aver presentato sull'episodio cui ha fatto riferimento un'apposita interpellanza.

Il presidente CIRAMI condivide la valutazione del senatore Gasperini in ordine all'episodio su cui lo stesso ha richiamato l'attenzione, mentre il ministro FLICK si rammarica per l'accaduto, pur evidenziando che l'efficienza complessiva dell'apparato burocratico ha consentito di fornire rapidamente al senatore Gasperini l'informazione da lui richiesta, e chiede allo stesso senatore di trasmettergli per le vie brevi il testo dell'interpellanza da lui presentata.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, sottolineando l'esigenza di un raccordo fra il limite dei tre anni di cui al comma 4 dell'emendamento 1.1 e gli articoli 90 e 94 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che prevedono un limite più elevato, pari a quattro anni, per la concessione delle misure da essi previste a favore delle persone tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. Rileva altresì come il citato comma 4, collegando la concessione delle misure alternative alla presentazione di una specifica istanza, possa determinare, in concreto, ingiustificabili disparità di trattamento fra soggetti che magari si trovano in una stessa situazione, a seconda che questi siano o no nelle condizioni economiche per potersi permettere un difensore.

Il senatore CALLEGARO osserva come il parametro del «pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine» previsto dal comma 4 dell'emendamento 1.1 abbia un carattere troppo generico e possa implicare l'attribuzione di una eccessiva discrezionalità al pubblico ministero.

Il senatore PELLICINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Callegaro, mentre il senatore BATTAGLIA ritiene che il pericolo di fuga non possa considerarsi sussistente nei confronti di una persona che, in quanto condannata ad una pena detentiva inferiore a tre an-

ni, sarà consapevole di poter beneficiare di una sospensione dell'esecuzione della pena.

Il senatore MILIO manifesta infine alcune perplessità in merito alla concreta operatività del meccanismo determinato nel comma 4 dell'emendamento 1.1.

In merito alla parte dell'emendamento 1.1, modificativa del comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, sostituendo alla consegna, la notifica all'interessato e al suo difensore, il senatore PASTORE richiama la distinzione fra consegna e notifica e ritiene preferibile mantenere il testo attualmente proposto dal disegno di legge n. 1406.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1 qualora esso non sia modificato negli elementi che egli ritiene peggiorativi rispetto sia al vigente ordinamento penitenziario, particolarmente l'articolo 47, sia relativamente al tenore del disegno di legge n. 1406. In particolare il senatore Follieri ritiene che la formulazione del comma 1, capoverso 4, dell'emendamento non delimiti adeguatamente la discrezionalità del pubblico ministero, sia nella valutazione del pericolo di fuga sia circa la sussistenza dei gravi motivi.

Ulteriore motivo di insoddisfazione risiede nella brevità del termine di venti giorni entro il quale il condannato dovrebbe attivarsi per presentare l'istanza per ottenere l'applicazione delle misure previste dall'ordinamento penitenziario o dal testo unico sulle tossicodipendenze. L'iniziativa personale – prosegue l'oratore – non appare tutelare i condannati appartenenti alle fasce più deboli ed emarginate della società che non hanno mezzi per assicurarsi adeguata tutela e, pertanto, ritiene preferibile il testo del disegno di legge n. 1406 il quale, invece, prevede l'attivazione d'ufficio del tribunale di sorveglianza.

Il senatore PETTINATO condivide le perplessità emerse dal dibattito sulla redazione del comma 1, capoverso 4, dell'emendamento. A queste ne aggiunge ulteriori in merito alla documentazione da allegare all'istanza del condannato, adempimento che giudica eccessivamente oneroso, e che si potrebbe prestare a interpretazioni restrittive. Occorrerebbe almeno prevedere la possibilità di una successiva integrazione della documentazione stessa.

Il senatore CENTARO ritiene opportuno meglio circoscrivere la discrezionalità del pubblico ministero in ordine agli elementi che potrebbero impedire la sospensione dell'esecuzione della pena.

Invita, altresì, a considerare che del limite di tre anni potrebbero giovare anche taluni noti condannati per corruzione politico-imprenditoriale e che entro lo stesso limite ricadono anche fenomeni delittuosi di microcriminalità che assediano i cittadini e li espongono ogni giorno a rischi, particolarmente evidenti nel Mezzogiorno d'Italia.

Il presidente CIRAMI precisato che situazioni emergenziali come quelle legate ai fenomeni di corruzione ricordati dal senatore Centaro

non possono certamente influenzare il legislatore, ritiene comunque fondate le numerose perplessità scaturite dal dibattito quanto ai capoversi 1 e 4 dell'emendamento in discussione. In particolare ritiene che occorra prevedere una forma di controllo sulla decisione del pubblico ministero che, in ragione del pericolo di fuga o di altro grave motivo, non conceda la sospensione dell'esecuzione.

Condivide, inoltre, i rilievi contenuti nel parere reso dalla 1<sup>a</sup> Commissione in merito all'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, circa la possibile disparità di trattamento derivante dal diverso regime per il caso del condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, ovvero agli arresti domiciliari in relazione al divieto di sospensione dell'esecuzione. Infatti, la medesima disposizione si ritrova nel capoverso 8 dell'emendamento 1.1.

Replica il ministro FLICK.

Il Ministro, aderendo agli spunti emersi dal dibattito, ritiene condivisibile l'esigenza di trovare alcuni correttivi al testo dell'emendamento 1.1.

Quanto, invece, alla presunta disparità di trattamento appena messa in evidenza dal presidente Cirami, il rappresentante del GOVERNO mette in evidenza che ci si trova di fronte a situazioni non assimilabili e pertanto mal si comprendono le osservazioni della Commissione consultata.

Ricorda altresì che il Governo ha dovuto reperire con molta difficoltà i fondi necessari per finanziare l'intervento di assistenza sociale e psicologica aggiuntivo per il supporto ai detenuti che si gioveranno della sospensione della pena. E, infine, per quanto concerne il problema del trattamento penitenziario delle tossicodipendenze, ricorda che il Governo, a seguito degli indirizzi assunti dalla Conferenza di Napoli è orientato a riconvertire gli stabilimenti dell'Asinara e di Pianosa in strutture assimilabili alle comunità terapeutiche, sul modello già seguito per il carcere di Sollicciano o per il nuovo reparto della sede di Secondigliano. In tal senso –preannuncia il ministro Flick – il Governo esprimerà una indicazione alternativa in merito alla proposta di depenalizzazione dei reati di droga, in occasione del dibattito che alla Camera è in corso in merito al disegno di legge n. 1850 e collegati sulla depenalizzazione dei reati minori.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi pomeriggio, avrà inizio alle ore 15, anziché alle ore 14,30.

(R030 000, C02<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**145<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia  
Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,26.*

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C02<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 15,28.*

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1406, 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529**

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Esecuzione delle pene detentive)*

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 656. - *(Esecuzione delle pene detentive)*. – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.

4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico

ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.

6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.

8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;

c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».

1.1

FASSONE, CALVI, BERTONI, BONFIETTI, RUSSO

*Al comma 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

1.2

GRECO

*Al comma 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le seguenti: «e comunque entro tre giorni dal momento in cui il fascicolo proviene al suo ufficio».*

1.3

GRECO

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

**1.4**

GRECO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**64<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1834) *BOCO ed altri. Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati***  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MIGONE avverte che per il disegno di legge in titolo è giunto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5<sup>a</sup> Commissione. I presentatori e il relatore stanno pertanto preparando emendamenti per adeguare il testo che sarà iscritto quanto prima all'ordine del giorno di una prossima seduta.

Così rimane stabilito.

**(2123) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991***  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente MIGONE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>; pone pertanto ai voti il mandato al relatore Basini di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione conviene all'unanimità.

**IN SEDE DELIBERANTE**

*(2257) Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità*

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8.

È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il ministro della difesa Andreatta.**La seduta inizia alle ore 14,45.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C04<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI avverte che era pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione dell'adesione della Commissione a tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il suo assenso.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Governo su episodi relativi alla missione «Restore Hope-Ibis» in Somalia; svolgimento di connesse interrogazioni**  
(R046 003, C04<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE propone di abbinare lo svolgimento dei due punti all'ordine del giorno, vertenti sugli episodi relativi alla missione «Restore Hope-Ibis».

Conviene la Commissione.

Il ministro ANDREATTA precisa preliminarmente che nell'effettuare le comunicazioni del Governo sugli episodi relativi alla missione Ibis in Somalia risponderà contestualmente alle interrogazioni n. 3-00964 del senatore Russo Spina e n. 3-01108 del senatore Russo Spina ed altri, n. 3-01078 del senatore Uccielli, n. 3-01079 del senatore

Semenzato e n. 3-01105 del senatore Semenzato ed altri, n. 3-01084 della senatrice Manieri ed altri, n. 3-01085 del senatore Agostini ed altri, n. 3-01094 del senatore Marini ed altri, n. 3-01106 del senatore Pettinato, n. 3-01107 del senatore Salvi ed altri, n. 3-01109 del senatore Manca, n. 3-01110 del senatore De Luca Athos, n. 3-01111 del senatore Peruzzotti, n. 3-01112 del senatore Fumagalli Carulli ed altri e alla n. 3-01113 del senatore Palombo ed altri.

Il Ministro conferma che i fatti relativi alla missione «Ibis» in Somalia denunciati nei giorni scorsi e il corredo di immagini crudeli e ripugnanti hanno turbato le coscienze di tutti. Il Governo è unanimemente impegnato a fare chiarezza su tutti gli elementi e si augura che dalle risultanze dei vari organi che stanno indagando emerga in maniera inequivocabile la verità.

Non ci saranno da parte del Governo e dell'Amministrazione militare incertezze, tentennamenti, coperture o ritardi. È assolutamente indispensabile giungere in tempi rapidi alla verità su quanto accaduto, non solo per ciò che concerne singoli episodi, ma anche per accertare entità e diffusione di fenomeni devianti e contrari ai valori militari che possono essersi verificati nel corso dell'intera operazione «Ibis» nei confronti della popolazione civile, nonché eventuali responsabilità nella catena di comando.

Le indagini e le inchieste avviate potranno consentire di accertare rapidamente la verità dei fatti. Questo è essenziale, sia perchè occorre fare giustizia in modo esemplare e con il massimo rigore e sia per confermare che fatti come quelli denunciati costituiscono deviazioni eccezionali ed aberranti rispetto alla generalità dei comportamenti che hanno caratterizzato l'operato generoso ed umano delle nostre Forze armate nel corso delle operazioni all'estero di questi ultimi anni.

Prima di illustrare la posizione del Governo sugli episodi che hanno originato le interrogazioni, ritiene opportuno esaminare alcuni aspetti importanti dell'impiego delle Forze armate all'estero e più in particolare in Somalia. Sotto la dizione di «missioni di pace» rientra un insieme assai diversificato di operazioni militari che in taluni casi, pur avendo come fine la «pacificazione», richiedono il ricorso all'uso della forza. Anche le operazioni indicate genericamente come «umanitarie» prevedono talvolta l'uso – sia pure controllato – della forza, con maggiori o minori limitazioni, in accordo con quanto previsto nei capitoli VI e VII della Carta delle Nazioni Unite. Gli esempi estremi sono quelli nei quali si tenta di imporre la pace attraverso l'uso estensivo della forza.

Le missioni di pace possono dunque avere caratteristiche assai varie e presentare livelli di difficoltà e di complessità molto diversi. Paradossalmente i casi più difficili non sono quelli di una guerra aperta (come, ad esempio, quella del Golfo), ma quelli nei quali si cerca di condurre operazioni di tipo umanitario in presenza di guerre civili ovvero di conflitti etnici o tribali. L'uso controllato della forza, in un clima generalizzato di violenza, pone problemi assai ardui di valutazione, di condotta e di controllo.

Le missioni di questo tipo pongono esigenze di preparazione e di addestramento specifico del personale partecipante, considerata la diver-

sa tipologia di impiego e di comportamenti che esse presentano. In questo caso si era posto anche un altro problema di fondo, quello dell'utilizzazione del personale di leva. D'altronde, a parte i quadri permanenti, fino a qualche anno fa le nostre Forze armate e l'Esercito in particolare era basato quasi esclusivamente sulla leva, quindi la scelta era obbligata e si è prevista la partecipazione dei soldati di leva solo su base volontaria.

Si sofferma quindi brevemente sull'entità degli interventi militari italiani all'estero: a partire dalla missione in Libano tra il 1982 e il 1984 i principali interventi militari in territorio straniero hanno finora partecipato complessivamente oltre 43.000 uomini. È una cifra imponente e forse insospettata. La sola missione «Ibis» in Somalia ha visto la partecipazione di oltre 12.000 uomini dei quali quasi 10.000 di leva. Circa 8.000 sono stati i militari impiegati in Libano.

La Somalia ha fatto registrare, con 8 morti e 45 feriti, il tasso di gran lunga più alto di perdite. Vale quindi la pena di documentare più diffusamente le attività svolte nel corso di ciascuna delle missioni e i risultati conseguiti. Il mandato delle Nazioni Unite prevedeva, infatti, l'applicazione del Capo VII della Carta e l'autorizzazione ad usare «tutti i mezzi necessari» al fine di garantire rapidamente un ambiente sicuro per disarmare e demilitarizzare gruppi o individui, anche quando non manifestassero intenzioni ostili.

In un contesto del genere, quello di un conflitto senza una controparte precisa e ben individuata, dove il nemico poteva annidarsi in ogni angolo e dove contemporaneamente lo spettacolo della miseria era sempre presente, i soldati si sono trovati di fronte ad una situazione molto ambigua e di difficile interpretazione, in cui gli strumenti-psicologici, morali, di formazione ed anche di disciplina-potevano risultare forse insufficienti. Il contrasto tra le immagini televisive dei bambini somali denutriti e l'arrivo in un teatro di operazioni dove il rischio della vita era quotidiano e dove era molto difficile distinguere tra amico e nemico deve essere stato stridente per molti, come risulta anche dal diario del soldato caduto in Somalia, Pasquale Baccaro, ripubblicato in questi giorni. In una situazione come questa, di tensione prolungata e costante, in un territorio ostile e pericoloso, vi era sicuramente anche chi poteva entrare in difficoltà e reagire con un eccesso di autodifesa o di aggressività.

Naturalmente la violenza perpetrata contro banditi armati già ridotti in stato di soggezione è comunque da considerarsi un atto illegittimo e che viola il diritto umanitario internazionale, oltre che, ovviamente, le direttive impartite dal Comando della missione.

Se questi comportamenti sono quindi meritevoli di una severa censura e di punizioni adeguate, in tutt'altro modo sono da considerarsi i gravissimi reati contro la popolazione somala o contro singole persone indifese, uomini o donne, che in questi giorni turbano fortemente la nostra coscienza e rischiano di gettare un'ombra pesante su interi reparti e sulla missione tutta, facendo dimenticare la consistenza dell'aiuto umanitario e sanitario, così sintetizzabile: 570 scorte a convogli, distribuzione di 2.500 quintali di derrate alimentari e di 1.272 pacchi-famiglia, riattivazione di 22 orfanotrofi e assistenza a 100 scuole, assistenza me-

dica (oltre 200.000 visite mediche, 560 interventi chirurgici effettuati e circa 9.000 giornate di ricovero per la popolazione civile).

Si tratta di una mole assai importante di attività che hanno visto convivere umanità e violenza, una violenza che, molto spesso, ha trovato un limite nell'umanità dei nostri soldati. In occasione del noto assalto al «*chech point Pasta*» i guerriglieri somali attaccarono un nostro reparto facendosi scudo di una folla di donne e bambini. Subimmo 3 morti e 22 feriti, ma non sparammo indiscriminatamente sulla folla. In numerose altre circostanze evitammo di usare le armi in presenza della popolazione civile, attirandoci le critiche della linea gerarchica delle Nazioni Unite, che chiese la sostituzione del nostro comandante, il generale Loi. Tutto questo è noto, ma va ricordato, non per giustificare, come chiaramente è emerso ieri nel corso della riunione del Consiglio supremo di difesa, fatti di inumanità, contro i quali, ove accertati, è necessaria la massima severità, ma per comprendere e giudicare con giustizia e verità su comportamenti devianti che offendono la dignità dell'uomo e al contempo per tutelare la tradizionale lealtà ed umanità del soldato italiano e l'onore dei corpi e dei reparti e tra essi la brigata Folgore, così ricchi di sacrificio e di eroismo.

Di fronte alle oscenità di qualcuna delle foto pubblicate non ha potuto fare a meno di inorridire: non si può perciò eludere il dovere di ricercare la verità e di fare chiarezza. Tuttavia già ora si sente di affermare che in almeno un caso, tra i più gravi, tra quelli riportati, è risultata evidente la falsità delle accuse. La foto di un presunto eccidio avvenuto a nord di Belet Uen con corpi che sarebbero stati straziati dal fuoco delle nostre armi pesanti, come è riferito da un tale Bertini, sono agli atti delle memorie storiche del Reggimento «Lupi di Toscana» insieme ad un resoconto ben diverso nei fatti. È un resoconto che cita nomi e generalità delle persone presenti ed è quindi verificabile. Questo resoconto ci riporta ad una realtà affatto diversa: la foto ritrae una nostra pattuglia intervenuta in soccorso dei somali, dopo che un loro veicolo era saltato su una mina anticarro, facendo molti morti e feriti. Erano presenti con la nostra pattuglia anche militari tedeschi e, sembra, civili delle Nazioni Unite. I feriti furono evacuati utilizzando anche mezzi tedeschi e successivamente curati e assistiti. Sembra quindi che possano esserci pochi dubbi sulla veridicità del rapporto, affidato peraltro in tempi non sospetti all'archivio dell'Ufficio storico dell'Esercito.

In Somalia, comunque, erano presenti istituzioni internazionali, istituzioni non governative, volontari di svariate nazionalità e ovviamente molti giornalisti italiani e stranieri, inviati sul posto per raccontare e documentare. Se eccessi vistosi ci fossero stati, sarebbero stati giustamente denunciati già allora.

Ci furono, è vero, servizi giornalistici sul trattamento riservato ad alcuni malviventi catturati ed arrestati i quali erano stati incappucciati e legati mani e piedi. Si trattava di una applicazione estensiva delle norme sulla custodia dei prigionieri, contenuta in diversi regolamenti di paesi alleati, le quali prescrivono - alla cattura ed in fase di traduzione- il bendaggio e, se necessario, l'ammanettamento. Una commissione di inchiesta nominata per i dovuti accertamenti concluse che si trattava di

una pratica attuata con modalità eccessive e demandò ai comandati la definizione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. Ciò anche per l'immagine negativa che tale pratica dava del comportamento dei nostri militari.

In alcune interrogazioni si segnala che notizie su episodi devianti sarebbero già da tempo circolate in vari ambienti, inclusi quelli militari, e nel chiedere conferma, si domanda di conoscere se tali notizie rispondano al vero e di quali ulteriori notizie il Ministero sia a conoscenza. Il Ministro ricorda di aver accennato due giorni fa alla Camera ad una informativa pervenuta al SISMI relativa ad un grave fatto di violenza nei confronti di una donna somala che sarebbe stato compiuto da tre militari di leva immediatamente rimpatriati. Ha anche precisato che la notizia non conteneva elementi in grado di consentire un riscontro concreto.

Dell'episodio fornito dalla fonte non è stato possibile ancora raccogliere notizie sull'ulteriore seguito di provvedimenti disciplinari o di indagini penali aperti sulla vicenda. È evidente che indagini aggiuntive dovranno essere compiute sulla attendibilità e sulla punizione dei responsabili. Avverte altresì l'obbligo di fornire una precisazione a proposito dei provvedimenti disciplinari adottati durante la missione in Somalia. Gli ufficiali puniti sono complessivamente 17, di cui 15 in modo lieve, un ufficiale è stato rimpatriato per comportamento scorretto nei confronti dei somali, mentre ad un altro è stato ritirato il brevetto per lo stesso motivo. Come si vede sono stati denunciati dai Comandanti in Somalia episodi anche più leggeri di cattiva condotta o di abuso di autorità. Gli sembra pertanto difficile credere che da parte degli stessi comandanti si sia taciuto intenzionalmente su episodi di violenze ed atrocità così gravi ove ne fossero venuti a conoscenza. Le inchieste in corso, quella interna dello Stato maggiore dell'Esercito, affidata al generale Vannucchi, quella della Commissione mista istituita d'intesa con la Presidenza del Consiglio, presieduta dal professor Ettore Gallo, quella della Procura militare di Roma e quella affidata alla magistratura ordinaria accerteranno i fatti e faranno chiarezza.

Tuttavia, a suo avviso, i generali Bruno Loi e Carmine Fiore, richiedendo di essere rilevati dai loro incarichi allo scopo di favorire l'accertamento della verità e delle eventuali responsabilità, hanno dato prova di profonda sensibilità istituzionale.

I comportamenti ora citati non possono far dimenticare quanto di positivo è stato fatto dai nostri militari in Somalia ed in tutte le altre missioni a sostegno della pace per portare un segno di soccorso umano, sociale e sanitario alla popolazione somala, come testimoniano le cifre degli interventi in questo campo e come hanno riconosciuto in più circostanze le stesse comunità somale, la stampa presente e gran parte delle organizzazioni di volontariato.

Le organizzazioni umanitarie, da anni presenti in Somalia, che hanno lavorato a stretto contatto con i militari italiani e con quelli di altre nazioni, nonché con i cittadini somali, non hanno mai denunciato alcun episodio specifico nè tantomeno un clima di violenza imputabile al nostro contingente. In proposito, desidera far conoscere le dichiarazioni lusinghiere del signor Giovanni Bersani, presidente della CEFA, uno dei

principali organismi non governativi di cooperazione allo sviluppo e volontariato internazionale, che ha operato in Somalia dal dicembre 1992 al 31 marzo 1994 nel quadro della missione UNOSOM.

Un'ultima considerazione sul tema del quale tanto si è parlato: lo scioglimento della brigata Folgore. Sottolinea che la «Folgore» è un elemento prezioso delle forze operative italiane: dal Libano e dalla Somalia al Ruanda, alla Bosnia ed ora in Albania. La sua dignità collettiva va protetta da speculazioni di parte, perchè in momenti di difficili e delicati impegni interni ed internazionali non subentrino demotivazione ed amarezza. Nella cultura professionale della «Folgore» c'è certamente il gusto di una certa spavalderia ma sicuramente non c'è il culto della violenza. Gli uomini coraggiosi sono raramente crudeli e la ferocia non fa parte del costume delle nostre Forze armate.

Ciò tuttavia non toglie che qualora emergano elementi sintomatici di un addestramento o di una formazione che in qualche misura potesse rendere difficile l'assimilazione profonda dei valori del cittadino soldato, saranno adottate le opportune ed adeguate misure correttive nell'ambito dei processi di formazione e addestramento degli uomini.

Un insegnamento che viene da questa tristissima vicenda riguarda, infatti, la necessità di compiere ogni sforzo per migliorare e rinnovare l'addestramento e la formazione di coloro che vengono inviati in armi in terra straniera per le operazioni a supporto della pace. Il diritto umanitario è oggetto di trattazione specifica nell'ambito dei corsi formativi svolti presso gli Istituti ed i reparti preposti alla formazione del personale in servizio permanente e dei volontari dell'Esercito. In particolare, presso la Scuola di Guerra, la tematica è sviluppata al massimo livello di approfondimento da parte del «Centro di studio e diffusione del diritto umanitario nei conflitti armati». Per quanto riguarda i volontari, durante i tre mesi di corso presso reggimenti incaricati del loro addestramento, vengono sviluppate nozioni sul trattamento dei prigionieri di guerra e sulle principali norme di diritto umanitario riferite a questi ultimi.

Da ultimo ricorda il comunicato del Presidente della Repubblica, secondo il quale è essenziale rispondere efficacemente alla richiesta di verità e di giustizia così profondamente sentita da tutto il Paese e dalle nostre Forze armate.

Il presidente GUALTIERI ringrazia il Ministro per gli elementi informativi forniti in aggiunta rispetto a quelli comunicati due giorni fa alla Camera dei deputati, e dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni rese dallo stesso.

Il senatore RUSSO SPENA, il quale interviene anche quale presentatore delle interrogazioni nn. 3-00964 e 3-01108, preso spunto dall'evidente fallimento dell'operazione ONU in Somalia, dall'asprezza del dibattito di queste settimane e dalla indubbia gravità dei noti episodi rileva che sono fondati i sospetti di manipolazioni in danno della verità; manifesta altresì grande preoccupazione per confuse e perniciose critiche contro la composizione della commissione governativa presieduta

dal professore Ettore Gallo, critiche, verso singoli componenti di essa, che hanno natura intollerabile e un sostrato culturale inaccettabile. Ribadisce, in via incidentale, la piena fiducia della sua parte politica ai componenti di tale commissione ed invita i colleghi a rimettere in discussione i modelli formativi delle Forze armate e auspica un sollecito esame in Commissione difesa dei contenuti da dare al nuovo modello di difesa.

Il senatore PORCARI interviene anche nella veste di secondo firmatario della interrogazione n. 3-01113, dichiarandosi tendenzialmente soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro; teme però che vi sia da parte di taluni settori politici la strumentalizzazione di episodi – certo gravi ed esecrabili – che però non possono prestarsi a fungere da pretesto per iniziative destabilizzanti in danno del prestigio delle Forze Armate. Manifesta la sua più netta contrarietà alla idea di sciogliere la «Folgore» ed esprime stupore per l'iniziativa del Ministro di istituire ben due Commissioni per l'accertamento dei fatti, delle quali una composta da civili e l'altra composta da militari.

Il senatore MANCA interviene anche quale presentatore della interrogazione n. 3-01109 e si dichiara convinto che le asserite nefandezze commesse in Somalia costituiscono un insulto a chi rischia la vita ed a chi l'ha già persa. Bisogna, pertanto, scoprire i colpevoli, sia per rispetto a coloro che sono state vittime di simili soprusi, ma anche per rispetto verso coloro che servono la Patria con onore. Il Governo ha un compito molto delicato; dovrà essere in grado di capire la complessità della questione, accertare le responsabilità specifiche ed evitare che si proceda ad una insensata destabilizzazione delle Forze armate, come purtroppo si vorrebbe da alcune parti politiche.

La comunità militare, e non solo quella italiana, è chiamata a nuove e maggiori responsabilità, cui non possono non accompagnarsi concreti elementi di stimolo. Quanto ha appena detto non deve essere scambiato per una minimizzazione dell'accaduto. Tuttavia, la costituzione di una commissione mista potrebbe essere stata prematura ed inutile. Ne condivide solamente il valore simbolico e morale, ma una commissione d'inchiesta parlamentare potrebbe essere l'istituzione più autorevole per esprimere valutazioni al riguardo.

Ed a questo proposito va riconosciuto che sarebbe stato meglio aspettare l'esatta descrizione dei fatti dal Ministro della Difesa e, solo dopo averne appurato la veridicità, decidere se dar vita o meno ad una commissione d'inchiesta che approfondisca quanto prima rilevato.

Sotto la vigenza dell'attuale codice penale militare di pace il rischio maggiore è quello di non poter procedere perchè spesso il fatto non rientra nella casistica dei reati previsti. Applicare, invece, il codice militare di guerra in simili situazioni, consentirebbe ai giudici di uscire dall'impasse e, al tempo stesso, la previsione di pene più severe costituirebbe senz'altro un buon deterrente. Si augura, pertanto, che il governo prenda in seria considerazione un sostanziale riordinamento della giurisdizione penale militare.

Il senatore FORCIERI interviene anche quale cofirmatario della interrogazione n. 3-01107.

Condivide le iniziative del governo volte ad accertare in tempi brevi la verità dei fatti, al fine di tutelare il prestigio della parte sana delle Forze armate. Sottolinea che è necessario riflettere sulle cause profonde dei noti episodi di violenza, che certo non possono essere attribuiti alla generalità dei soggetti militari; tuttavia, tali episodi di violenza, al contempo, non possono essere passati sotto silenzio, bensì devono indurre alla riflessione. Il legislatore deve comprendere le ragioni più intime di ogni patologia e deve trarre spunto da essa per affrontare con energia i progetti di riforma delle strutture militari, a partire dai progetti sul Servizio civile nazionale. Si dichiara contrario ad una ulteriore crescita nel numero di organi d'indagine sui fatti somali, quale invece da taluno auspicata, e sottolinea la necessità di alimentare una crescita della cultura democratica all'interno delle Forze armate.

Il senatore DE GUIDI invita i colleghi ad analizzare i fatti nel modo più sereno possibile, senza alcuna passionalità e semplificazioni esasperate. Pertanto, auspica una sollecita individuazione dei responsabili e una rigorosa punizione di essi secondo le norme vigenti. Eppure, ritiene doveroso riflettere sull'istituzione Difesa e sulla sua collocazione all'interno della società civile: si impone, infatti, una rimeditazione culturale e il Parlamento non può tirarsi indietro rispetto a questo imperativo. Si dovrebbe, ad esempio, favorire l'apertura delle strutture militari alla presenza di civili, ad esempio nella fase di formazione dei quadri dirigenti delle Forze Armate.

Il senatore SEMENZATO – intervenendo anche quale primo firmatario delle interrogazioni n. 3-01079 e 3-01105 – reputa doveroso riflettere in grande stile sulle patologie presenti all'interno delle strutture militari formatesi, per la quasi totalità, nel clima della cosiddetta «guerra fredda» e, quindi, votate culturalmente alla conservazione degli equilibri esistenti. Reputa essere del tutto superato quel contesto storico e sottolinea, quindi, la necessità di rimeditare *in toto* il modello di formazione del soldato. Poichè il futuro modello di formazione è fortemente diverso dai canoni attuali di formazione delle truppe scelte dell'Esercito italiano, ne fa discendere la necessità di sciogliere quei Corpi, come ad esempio, la «Folgore», i cui parametri culturali sono manifestamente superati e non più condivisibili.

Da ultimo, rammentata l'iniziativa della sua parte politica, che aveva presentato un disegno di legge per istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta sull'argomento, fa presente che da parte di qualche membro della commissione composta da militari vi è stata una inopportuna anticipazione dei risultati finali, minando quindi la credibilità dell'intera commissione.

Il senatore PELLICINI interviene anche quale presentatore della interrogazione n. 3-01113.

Reputa doveroso per il Parlamento, e specificamente per la Commissione difesa, riflettere costruttivamente sul proprio ruolo istituzionale, in altre parole, ritiene necessario – indipendentemente dalle indagini svolte dalla Commissione governativa e dalla magistratura – assumere iniziative autonome per l'accertamento della verità dei fatti: tali iniziative possono assumere la veste giuridica sia di un'inchiesta, che quella di un'indagine conoscitiva.

Condivide la tesi di chi auspica il delinarsi di un nuovo modello di difesa, ma a condizione di tutelare e rispettare i valori-base dei Corpi militari più prestigiosi, primo fra tutti quello dell'onore.

Il senatore AGOSTINI interviene anche quale presentatore della interrogazione n. 3-01085.

Mostra stupore per il contenuto delle foto, pubblicate incomprensibilmente a molti anni di distanza dai fatti, ma gli sembra essere un processo logico troppo affrettato quello di trarre spunto da tali scabrose immagini per costruire una serie di conclusioni generalizzate, aventi la finalità addirittura di rivedere l'intero apparato militare.

Esprime apprezzamento per la relazione odierna del Ministro e la più netta opposizione all'idea di sciogliere la brigata Folgore.

Il senatore UCCHIELLI interviene anche quale presentatore della interrogazione n. 3-01078.

Manifesta il suo pieno apprezzamento per la tempestività e per la qualità delle iniziative del Ministro per accertare la verità dei fatti in Somalia, e precisa che si riferisce in particolare alle due commissioni da lui insediate. Prende, poi, spunto da tali organismi e dall'esistenza di indagini della magistratura (civile e militare) per esprimere la sua netta contrarietà a qualsivoglia ulteriore organismo di indagine che si volesse istituire in Parlamento.

Il legislatore, viceversa, deve attivarsi studiando con pacatezza e approfondimento le riforme del sistema militare, in modo da favorire il processo di sintonizzazione del mondo militare con la società civile ed auspica, ad esempio, la introduzione dei presupposti organizzativi per permettere l'ingresso delle donne nelle Forze armate.

Il senatore MANFREDI – intervenendo anche quale cofirmatario della interrogazione n. 3-01112 – ritiene prematuro esprimere giudizi e valutazioni su fatti per i quali, attesa la loro delicatezza, il Governo ha insediato due commissioni che hanno solo da pochi giorni iniziato i loro lavori. Ravvisa elementi di contraddizione fra chi precipitosamente chiede lo scioglimento della «Folgore» e, contestualmente, ignora i necessari elementi di conoscenza, quali il numero dei soldati coinvolti nei riprovervoli episodi a tutti ormai noti.

Replica agli intervenuti il ministro ANDREATTA, il quale nota, in primo luogo, e con soddisfazione, che la Commissione difesa ha colto la volontà del Governo di accertare senza esitazioni la verità dei fatti. Ribadisce il suo turbamento per quelle foto che, purtroppo, incrinano l'im-

magine tradizionale – ed estremamente positiva – del soldato italiano, quando impegnato al di fuori dei confini nazionali. Ritiene di escludere che ufficiali italiani possano aver assistito a biechi e squallidi episodi di stupri senza aver bloccato tali violenze ed aver informato i suoi superiori. Non si sofferma sulle ragioni per cui solo ora le tristemente note fotografie sono state vendute ad un settimanale e difende, invece, i criteri adottati per la nomina dei componenti la commissione governativa e ribadisce che in tempi quanto mai brevi sottoporrà alla sovrana valutazione del Parlamento gli elementi che di fatto emergeranno.

Manifesta contrarietà all'idea di sciogliere la brigata Folgore, o anche solo singoli battaglioni di essa: molte sono le motivazioni del suo atteggiamento, ben ultima quella per cui ottimo è stato il rendimento di quella brigata in Bosnia ed ora in Albania.

Riconosce essere fondato il problema della formazione professionale del soldato italiano del futuro, per superare profili culturali ormai, in parte, superati.

Ritiene che la deterrenza militare debba, nonostante tutto, restare un'opzione tuttora valida e di ciò non si può non tener conto nel valutare il futuro delle nostre Forze armate e nel fissare i criteri per la definizione del nuovo modello di difesa. Tuttavia, ciò premesso, ribadisce la scelta di fondo del Governo italiano che antepone a tutto il monopolio della legge e dell'equità, disciplinato dalla vigilanza della comunità internazionale.

Da ultimo, manifesta la sua fiducia sulla cifra morale della generalità delle Forze armate e dissente da talune semplificazioni che sono in suo danno state operate negli ultimi giorni.

Il presidente GUALTIERI si dichiara solidale con il Ministro in relazione a talune incomprensioni, alimentate in questi giorni in suo danno. Ricorda comunque che il Parlamento ha il diritto di essere sempre e tempestivamente informato.

Stante l'assenza dei presentatori, le interrogazioni nn. 3-01084, 3-01094, 3-01106 e 3-01110 sono dichiarate decadute.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**83<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (n. 101)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno scorso.

Il Presidente ANGIUS dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore BONAVITA, il quale rileva che il Governo, nell'esercitare la delega prevista nella legge n. 662 del 1996, avvia finalmente il riequilibrio dei trasferimenti erariali agli enti locali, in modo tale da modificare in un congruo periodo di tempo gli elementi di maggiore sperequazione nell'assegnazione delle dotazioni finanziarie a tali enti. La sperequazione deriva dall'aver assunto, in passato, il criterio della spesa storica, quale determinante per la definizione delle risorse occorrenti ad ogni ente. Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto, rileva che nella determinazione del fabbisogno di ogni ente andrebbe meglio definita l'incidenza dei costi che gravano sulle città di medie e grandi dimensioni per l'erogazione di servizi a carattere interprovinciale. Fa presente inoltre che in alcune aree urbane il dato della popolazione effettiva non tiene conto dell'incremento del numero degli utilizzatori dei servizi pubblici in relazione a particolari condizioni di pendolarismo. Andrebbe quindi riparametrato il fab-

bisogno sulla scorta di questo criterio di correzione, facendo riferimento non ai soli residenti, ma anche alla effettiva popolazione che grava sul centro urbano. Da ultimo, rileva che gli incentivi previsti per premiare lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale di ogni singolo comune andrebbero opportunamente maggiorati.

Il senatore AZZOLLINI esprime forti perplessità sulla attendibilità dei dati utilizzati dal Ministero dell'interno per realizzare la proiezione degli effetti derivanti dall'applicazione dello schema di decreto in titolo. Dopo la precisazione del sottosegretario VIGNERI che i calcoli andranno rifatti prendendo a base non più il triennio 1991-1993 bensì il triennio 1993-1995, il senatore Azzollini prosegue il suo intervento sottolineando che la precarietà dei dati ne inficia la utilizzabilità. A suo giudizio, inoltre, manca una opportuna correzione della stima del fabbisogno per quei comuni a vocazione turistica i cui costi di erogazione dei servizi pubblici aumentano in determinati periodi dell'anno. Da ultimo, rileva che l'intero impianto del provvedimento dovrà essere messo in discussione allorquando si avvierà una riforma di tipo federalista.

Il senatore FALOMI dichiara di condividere lo schema di decreto predisposto dal Governo, sottolineando come esso consenta di avviare un processo di riequilibrio dei trasferimenti erariali agli enti locali che non può essere più rinviato. È opportuno infatti che il Governo proceda secondo la tempistica definita, per far sì che già dal 1° gennaio del prossimo anno si attivino le procedure di riequilibrio: in tal modo la gradualità del processo, circa 12 anni, consentirà di attenuare gli eventuali effetti negativi su quegli enti locali che risultano, al momento, sovradotati finanziariamente.

A giudizio del senatore DONISE, la valutazione positiva dell'azione di riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali deve essere accompagnata dalla sollecitazione al Governo a tener opportunamente conto delle difficoltà che potranno incontrare quelle città, a maggiore densità abitativa, che subiscono una sostanziosa riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dei rilievi formulati anche dalla Associazione nazionale comuni italiani, sottolinea le esigenze delle città medio-grandi, sollecitando al contempo l'incremento degli incentivi per gli enti locali che compiono un maggiore sforzo tariffario e fiscale.

Il senatore Athos DE LUCA sottolinea i positivi effetti del riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali, soprattutto in considerazione del fatto che l'aumento delle risorse statali consentirà, ove previsto, di ridurre il peso dei tributi locali, con un effetto positivo di redistribuzione del carico fiscale. A suo giudizio, inoltre, i tempi previsti dal Governo consentono di procedere con la necessaria gradualità.

Il senatore ROSSI chiede chiarimenti al sottosegretario Vigneri in ordine alla modalità del calcolo del gettito dell'ICI, se cioè si tratta del gettito incassato o se, invece, è stato calcolato il 4 per mille sull'impo-

nibile catastale: nel primo caso infatti il Governo non avrebbe tenuto conto dell'evasione fiscale. Chiede inoltre se il fabbisogno presunto è stato calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun comune nel triennio di riferimento. Ritiene infatti che tale criterio, ove fosse stato utilizzato dal Governo, penalizzerebbe ingiustamente gli enti locali che hanno gestito con rigore le proprie risorse. Chiede infine se nel calcolo del differenziale di risorse erariali da attribuire per il prossimo anno – secondo la simulazione presentata – il Governo abbia o meno tenuto conto del gettito dell'ICI.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che l'ICI è contabilizzata sulle somme effettivamente incassate e che la verifica, comune per comune, della spesa effettivamente sostenuta è imposta dal dettato normativo.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore MONTAGNA, il quale concorda con quanti sollecitano la definizione di un criterio di correzione del calcolo del fabbisogno che tenga conto dell'incremento della popolazione effettiva, rispetto al numero dei residenti. Il Governo dovrebbe inoltre tener conto delle esigenze dei comuni montani con popolazioni inferiori a 2.000 abitanti e di quelle dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. A suo giudizio, infine, andrebbe incrementato il fondo per l'incentivazione di aggregazioni tra comuni.

Il senatore STANISCIJA giudica positivamente l'azione di riordino dei trasferimenti erariali predisposta dal Governo. Gli elementi informativi messi a disposizione dal Ministero dell'interno consentono, inoltre, di chiarire una volta per tutte che gli enti locali meridionali non fruiscono di risorse erariali superiori rispetto a quelli del Nord. Sollecita inoltre l'adozione di un criterio di correzione del fabbisogno stimato con riferimento alle esigenze dei piccoli comuni.

Il senatore GIARETTA giudica positivamente il superamento del criterio della spesa storica quale base di calcolo per il fabbisogno di ogni ente locale, criterio questo che aveva ingenerato forti sperequazioni nella determinazione dei trasferimenti erariali. Nel sollecitare il Governo a rispettare i tempi per l'esercizio della delega, sottolinea l'importanza di affiancare a tale opera di riordino l'intervento di riforma del sistema dei tributi locali.

Il senatore MARINI, intervenendo per la replica, sottolinea con soddisfazione il contributo di chiarezza e trasparenza reso dal Governo, con la predisposizione della simulazione degli effetti dello schema di decreto in ordine alla riparametrazione dei trasferimenti erariali. Nel merito, ritiene che il Governo abbia esercitato la delega prevista seguendo correttamente i principi definiti dal Parlamento che, in molti casi, consentono di superare i rilievi emersi in fase di discussione generale. Il decreto infatti prevede correttivi nel calcolo del fabbisogno per le città

medio-grandi in relazione agli incrementi demografici derivanti da particolari situazioni, così come corregge il fabbisogno stimato per i piccoli comuni in relazione alla rigidità dei costi. Ribadisce quindi l'importanza del superamento del criterio della spesa storica. Da ultimo, ritiene che l'azione di riequilibrio dei trasferimenti erariali dovrà essere accompagnata dalla realizzazione di un federalismo fiscale che attribuisca agli enti locali maggiore autonomia impositiva.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce che la simulazione dell'applicazione dello schema di decreto è stata condotta avendo a base le cifre della spesa degli enti locale nel triennio 1991-1993, e che quindi i calcoli andranno rivisti sulla base delle spese sostenute nel triennio 1993-1995. La precarietà dei calcoli definiti nello studio di simulazione derivano inoltre dalla incompletezza di alcune stime in relazione alla mancata considerazione dei servizi maggiormente diffusi, che non sono stati rilevati, e dalla insufficienza dei dati disponibili circa la popolazione effettiva rispetto ai residenti. Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, fa presente che le stime sono state effettuate avendo come riferimento la spesa reale, rilevata nel triennio di riferimento, ente per ente. La riduzione della cifra così ottenuta al 70 per cento deriva dalla necessità di consentire un confronto tecnicamente corretto tra i dati, in modo da espungere le differenziazioni ingenerate dalle particolari differenze tra ogni comune. Il fabbisogno, è stato inoltre corretto con un opportuno moltiplicatore per i comuni di maggiori dimensioni, così come è stato modificato con un moltiplicatore nel caso di comuni con una popolazione compresa tra i 60.000 e i 250.000 abitanti. Per i grandi comuni l'utilizzazione del moltiplicatore del 20 per cento, pur nella sua non estrema precisione, consente di calcolare il maggiore onere dei servizi erogati nelle grandi aree metropolitane. Fa inoltre presente che il Governo intende utilizzare la possibilità di modificare in corso d'opera il decreto legislativo, in linea con quanto già definito nella legge delega. Le attuali esigenze di contenimento della spesa pubblica, inoltre, rendono certamente più difficoltosa l'azione di riequilibrio dei trasferimenti ma, introducendo elementi equitativi, tale azione rafforza gli indirizzi governativi di riqualificazione della spesa pubblica stessa. Rispondendo al senatore Rossi fa presente che per gli enti «sovradotati» la riduzione non potrà mai coinvolgere le risorse incamerate come gettito dell'ICI. Concorda, inoltre, con la necessità di riparametrare i dati finali dello studio elaborato dal Ministero degli interni, allorquando verranno utilizzate cifre più attendibili.

Il relatore MARINI illustra infine lo schema di parere favorevole, osservando che l'azione di riordino dei trasferimenti erariali dovrà essere affiancata dalla attribuzione agli enti locali di una più estesa capacità impositiva e dalla introduzione di elementi di federalismo fiscale.

A maggioranza, la Commissione dà infine mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni, così come da lui illustrato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**110<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario LA VOLPE risponde all'interrogazione n. 3-00017 del senatore Pappalardo, sulla mancata apposizione del vincolo paesaggistico al complesso del Garagnone, dichiarando che la decisione del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero, con la quale non si riteneva opportuna l'adozione di un provvedimento di tutela nei confronti del summenzionato complesso in relazione ai previsti interventi sul sistema idrico, rappresenta in realtà una mera presa d'atto dei pareri tecnici espressi dai competenti uffici periferici del Ministero. Infatti, sia la sovrintendenza archeologica di Taranto che la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari hanno ritenuto che le caratteristiche dei luoghi fossero ricorrenti nel comprensorio murgiano e che pertanto non vi fossero motivi sufficienti per giustificare l'apposizione del vincolo paesaggistico o archeologico, nè per procedere alla sospensione dei lavori.

In una fase successiva, la medesima sovrintendenza archeologica di Taranto, a seguito del ritrovamento di frammenti risalenti all'età del bronzo finale, ha tuttavia provveduto a sospendere i lavori e ha iniziato alcuni scavi per verificare l'estensione dell'area archeologica, ritenendo

comunque fin d'ora impossibile realizzare tutti gli interventi inizialmente previsti.

Conseguentemente, la sovrintendenza di Bari ha avviato la procedura per l'apposizione del vincolo sui resti del castello sito sulla sommità del Garagnone.

Il senatore PAPPALARDO si dichiara soddisfatto della risposta, pur ritenendo che già prima dei ritrovamenti citati dal Sottosegretario la zona presentasse caratteristiche niente affatto ricorrenti nella regione e pertanto sufficienti a motivare da sole l'adozione di un provvedimento di vincolo. Il caso del Garagnone è d'altronde emblematico di un frequente conflitto, per lo meno per quel che riguarda il territorio pugliese, fra tutela dei beni ambientali e culturali ed esigenze di sviluppo. Purtroppo, più volte tale conflitto si è risolto a danno del patrimonio nazionale e la memoria del Paese è stata spesso sacrificata per la realizzazione di opere pubbliche di dubbia utilità ed efficacia. Egli esprime pertanto apprezzamento per la decisione del Ministero di procedere finalmente all'apposizione di un vincolo sul castello del Garagnone e coglie l'occasione per segnalare la gravità di una vicenda analoga, relativa alla costruzione, proprio a pochi chilometri di distanza dal complesso del Garagnone, di una diga a ridosso di un bosco di straordinario rilievo da un punto di vista floro-faunistico.

Il sottosegretario LA VOLPE risponde quindi all'interrogazione n. 3-00080 del senatore Bucciero, sul Museo archeologico di Bari, ricordando che esso ha sede in alcuni ambienti del palazzo dell'Ateneo, dove hanno peraltro sede anche le strutture amministrative e didattiche dell'università degli studi. Nel 1957, la gestione dell'istituto è stata demandata allo Stato, mentre gli enti formalmente proprietari (provincia e comune di Bari) da allora non sono mai stati interessati da significativi interventi di manutenzione. Purtroppo, negli ultimi anni, le persistenti infiltrazioni di acqua causate da guasti delle strutture universitarie hanno creato gravi danni alla sede del museo. Per quanto di sua competenza, la sovrintendenza ha peraltro tempestivamente segnalato agli enti interessati (università e provincia) la gravità della situazione, offrendo la massima disponibilità di collaborazione. È d'altronde in corso – conclude il Sottosegretario – la redazione di un progetto globale di risanamento e restauro dei dipinti danneggiati, i cui costi ammontano ad oltre 250 milioni.

Il senatore BUCCIERO si dichiara insoddisfatto della risposta, che non ha aggiunto alcun elemento di novità nè ha contribuito all'accertamento delle responsabilità come invece richiesto nella interrogazione. Nel complesso intreccio di competenze fra provincia e comune di Bari (enti proprietari dell'immobile), Stato (responsabile dell'istituto museale) ed università (comodataria dell'intero palazzo ad eccezione del piano riservato al museo), occorre infatti identificare con chiarezza il soggetto cui ascrivere la responsabilità dei danni arrecati alla sede del museo. Dopo aver espresso stupore per il mancato tempestivo interessamento

nella vicenda della competente sovrintendenza, egli preannuncia quindi l'intenzione di adire la Corte dei Conti, al fine di individuare i responsabili degli eventi denunciati, che rischiano di determinare una prolungata chiusura dell'unico contenitore culturale serio di tutta la provincia di Bari.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### *(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società*

(Discussione e rinvio)

La relatrice MANIERI illustra il provvedimento in titolo che, ricorda, trae origine dalle difficoltà amministrative prodottesi *a latere* del processo di privatizzazione degli enti pubblici, molti dei quali sono proprietari di beni di rilevante interesse storico-artistico. Il cambio del soggetto proprietario di tali beni impone infatti un loro rapido assoggettamento a vincolo, onde prevenirne la possibile dispersione. La tutela dei beni di interesse storico-artistico, tutt'oggi regolata dalla legge n. 1089 del 1939, prevede infatti un regime differenziato a seconda del soggetto proprietario: per i beni di proprietà pubblica, l'assoggettamento al vincolo discende dalla stessa natura giuridica pubblica dell'ente proprietario, senza bisogno di alcun provvedimento specifico; per i beni di proprietà dei privati, all'Amministrazione incombe invece l'onere di un provvedimento espresso con il quale si notifica l'assoggettamento del bene al vincolo di tutela. A seguito della privatizzazione di numerosi enti pubblici, sorge allora il problema del regime cui assoggettare i beni già appartenenti a questi ultimi: da una parte, non appare infatti coerente con la logica delle privatizzazioni il mantenimento del regime pubblicistico e, dall'altra, è evidentemente assai oneroso per l'Amministrazione far fronte rapidamente a tutti gli adempimenti necessari per l'assoggettamento dei beni a specifici provvedimenti di vincolo. Il disegno di legge n. 2203 risolve tale problema ipotizzando l'applicazione ai suddetti beni, in via transitoria per quattro anni, del regime privatistico, anche se con il temperamento rappresentato dall'obbligo per i soggetti proprietari di trasmettere comunque all'Amministrazione l'elenco dei beni da essi posseduti, elenco cui viene attribuita non già una funzione meramente dichiarativa, ma la natura di provvedimento positivo di imposizione del vincolo. Sanzioni sono poi previste per la mancata presentazione dell'elenco, o per la sua presentazione non veritiera. È altresì previsto che nei due anni successivi alla ricezione dell'elenco, l'Amministrazione possa comunicare quali beni non rivestono a suo giudizio particolare interesse storico-artistico. Il disegno di legge attribuisce infine al Ministero una specifica potestà ispettiva e prevede norme di applicazione transitoria alle società già privatizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Al di là degli aspetti squisitamente tecnici contenuti nel testo, prosegue la relatrice, il provvedimento pone una questione di carattere più generale relativa agli effetti del processo di privatizzazione nel campo dei beni culturali. Ciò, anche in considerazione del giudizio della Corte dei conti relativo alla sottostima dei beni di proprietà pubblica. Una valutazione complessiva del rapporto tra pubblico e privato impone infatti, conclude, una revisione organica della legge n. 1089, che appare senz'altro superata sotto il profilo sia della disciplina della proprietà privata dei beni culturali che della individuazione dei beni di interesse storico-artistico.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**98ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BESSO CORDERO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 17 giugno scorso.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 1.0.1 e 2.1, sui quali tanto il relatore FALOMI quanto il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario.

Gli emendamenti in questione, posti ai voti, sono respinti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che,

la direttiva 96/2/CE del 16 gennaio 1996, di modifica alla direttiva 90/388/CEE e che dispone in materia di comunicazioni mobili e personali, si inserisce nel quadro della normativa comunitaria volta alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni che dovrebbe realizzarsi a partire dal 1º gennaio 1998;

è stata diffusa la notizia che l'Enel – azienda pubblica il cui azionista unico di controllo è il Ministero del tesoro – nell'imminente gara per il terzo gestore dei telefonini cellulari italiani, dovrebbe costituire con Deutsche Telekom, una società a maggioranza Enel (51%) e con un capitale iniziale di 200 miliardi;

impegna il Governo

a fornire tutte le garanzie possibili per evitare che le risorse finanziarie, derivanti dai ricavi del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il rincaro delle tariffe, possano essere utilizzate per finanziare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni».

0/2499/1/8

CASTELLI

Il relatore FALOMI avverte che potrebbe esprimere parere favorevole se l'ordine del giorno fosse riformulato nel dispositivo come segue: «impegna il Governo a fornire tutte le garanzie possibili per evitare che le risorse finanziarie derivanti dall'eventuale rincaro delle tariffe possano essere utilizzate per finanziare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni».

Il senatore CASTELLI accoglie tale suggerimento e riformula pertanto in questi termini il suo ordine del giorno, che successivamente viene accolto dal sottosegretario LAURIA e approvato dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore BALDINI, il quale non condivide la riformulazione).

Il presidente BESSO CORDERO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge con modifiche «Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali»;

premesso:

che siamo di fronte ad un ampio e crescente utilizzo di sorgenti di campi elettromagnetici;

che nel nostro Paese non esiste una legge nazionale che regolamenti l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ma si è in presenza esclusivamente di legislazioni regionali che stabiliscono il limite massimo di esposizione ai campi emessi dalle frequenze tipiche delle stazioni radio base e a normative regionali di carattere esclusivamente indicativo;

che il Governo ha sottoscritto convenzioni per la concessione dell'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione

sottoscrivendo, tra gli altri, i requisiti ed i criteri in materia di realizzazione della rete e degli impianti;

considerato:

che le conoscenze acquisite dalla comunità scientifica hanno consentito l'emanazione da parte di organismi tecnici nazionali (ANSI e NCRP in USA, NRPB in Inghilterra, CEI in Italia) ed internazionali (CENELEC in Europa, ICNIRP a livello mondiale) di standard di sicurezza riguardanti i limiti di esposizione al campo elettrico e magnetico che, se non superati, impediscono l'insorgenza di ogni effetto nocivo per la salute delle persone esposte;

che condizionare l'installazione di infrastrutture a opportune procedure di valutazione di impatto ambientale richiede – al fine di evitare sia inadeguate risposte in ordine ai reali rischi per la salute pubblica determinando uno stato di preoccupazione infondata tra la popolazione sia rallentamenti delle attività economiche con gravi ripercussioni sull'economia e sull'occupazione del Paese nonchè sull'efficienza dei servizi pubblici richiesti dai cittadini – un quadro normativo di riferimento nazionale che fissi i limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

impegna il Governo

ad emanare con urgenza un provvedimento organico per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico fissandone i limiti massimi di esposizione per la popolazione e ad assumere iniziative affinché le istituzioni preposte alle valutazioni sugli effetti dei campi elettromagnetici si uniformino per il rilascio dei loro pareri nel periodo transitorio alle disposizioni vigenti».

0/2499/2/8

BESSO CORDERO

Su tale documento si pronuncia favorevolmente il relatore FALOMI ed il sottosegretario LAURIA dichiara di accoglierlo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BALDINI, l'ordine del giorno è approvato dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2499****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Definizione della tecnologia DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications)*

1. Per DECT si intende quella tecnologia che consente una trasmissione senza filo, il cui raggio di copertura non sia superiore a 50 metri, mediante l'utilizzazione della banda di frequenza 1880-1900 Mega Hertz».

**1.0.1**

CASTELLI

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «non potranno essere scelte per l'espletamento del servizio di cui alla presente lettera imprese o enti che agiscono in regime di monopolio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni».*

**2.1**

CASTELLI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**94ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FUSILLO sul decreto-legge n.118 del 1997, che dispone la proroga della operatività della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire i dati definitivi della produzione nazionale di latte commercializzato nei periodi 1995-96 e 1996-97, ripartita per i singoli produttori.

Osserva al riguardo il relatore che, in tal modo, si consente alla Commissione di indagine di proseguire gli accertamenti, completando i controlli al fine di presentare una relazione definitiva (sul presupposto che i risultati sinora conseguiti siano «incompleti») e di stabilire la sussistenza e l'entità del superamento del quantitativo globale garantito (messo in dubbio dalla stessa Commissione che non ha precisato la posizione di ciascuno dei produttori assoggettati a superprelievo).

Fa altresì osservare che il decreto-legge in titolo ha differito il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-96 e la data per la trasmissione delle dichiarazioni delle consegne di latte da parte degli acquirenti, da sottoscrivere anche dai produttori.

Dà quindi conto delle importanti modifiche ed integrazioni, introdotte in sede di discussione presso la Camera dei deputati, così riassu-

mibili: differimento dell'operatività della Commissione al 31 agosto 1997; presentazione della relazione definitiva, oltre che al Ministro per Politiche agricole, anche al Parlamento; conguagli da effettuare dall'AIMA per produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 relativamente anche alla «restituzione delle somme versate in più»; differimento del termine per il versamento del saldo per il prelievo dovuto per i periodi 1995-96 e 1996-97 al 30 settembre 1997; proroga del termine per la trasmissione delle dichiarazioni di consegna da parte degli acquirenti (L1) al 30 giugno 1997. Precisa inoltre che, in base al nuovo testo, gli acquirenti devono trattenere, per il periodo 1996-97, soltanto il 20 per cento del prelievo supplementare riferito alla parte di quote B, ridotta ai sensi della legge n. 46 del 1995 e gli stessi devono restituire le somme trattenute in eccesso, con gli interessi legali; che risulta stabilito l'obbligo, in capo all'AIMA, di fornire alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-96 e 1996-97 ed annate successive e che vengono, inoltre, sospesi i programmi di abbandono volontario della produzione lattiera, compreso il piano di assegnazione gratuita di quote ai giovani produttori.

Su questo ultimo aspetto, è opportuno, ad avviso del relatore, evidenziare che l'adattamento delle strutture aziendali, il riequilibrio delle aree a più alta vocazione produttiva, il sostegno delle imprese giovanili sono temi fondamentali, su cui si è registrato un ampio consenso in Parlamento e la cui concreta attuazione viene ad essere messa in relazione ai lavori della Commissione di indagine. Peraltro, si è prodotto l'accavallarsi dei periodi di riferimento comunitari, in quanto si tratta di definire la quantità di produzione effettiva di latte per il 1995-96 e il 1996-97, mentre la circostanza che la nuova campagna produttiva in corso è in fase già avanzata avrebbe richiesto l'adozione di provvedimenti certi ed adeguati per la programmazione aziendale di ciascun produttore, che non è, ancora, messo in condizione di conoscere previamente ed ai sensi di legge l'indicazione produttiva spettantegli.

Conclusivamente, il relatore esprime una valutazione positiva sul provvedimento all'esame, il cui impianto normativo è stato condiviso dalla Camera dei deputati, sollecitando, in ogni caso, una valutazione comune sui tempi e sui contenuti della riforma della normativa vigente in materia di quote-latte, riforma che risulta fortemente condizionata dalla impossibilità, allo stato, di conoscere i dati definitivi sulle produzioni.

Il Presidente SCIVOLETTO, ringraziato il relatore per l'approfondita relazione, osserva che l'articolo aggiuntivo 1-bis, introdotto dalla Camera, in materia di sospensione dei programmi per l'abbandono volontario della produzione lattiera, riguarda due interventi, di cui va comunque ribadito il grande rilievo ed interesse per il mondo agricolo, e quindi la disposizione è, a suo avviso, condivisibile, solo in quanto prevede una mera sospensiva di tali interventi.

Il Presidente, in base a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testè conclusasi, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2421) *Deputati FERRARI ed altri. - Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con il quale vengono previsti dei risarcimenti per l'estirpazione e il reimpianto di alcune coltivazioni, determinato dagli effetti di alcuni organismi nocivi, diffusi in particolare in alcune zone. Dopo aver fatto rilevare che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento risulta dall'assorbimento di vari provvedimenti di iniziativa di molti Gruppi parlamentari, la relatrice dà conto analiticamente delle caratteristiche delle fitopatie oggetto dell'intervento in esame, segnalandone la particolare virulenza ai danni delle coltivazioni colpite, anche in relazione alla velocità di diffusione dei *virus*, il che ha costretto gli agricoltori ad espiantare le produzioni anche nelle fasce circostanti le zone dove si è manifestato il *virus*. Si sofferma quindi sulle disposizioni di carattere finanziario, che prevedono l'erogazione, da parte delle regioni, di uno stanziamento (pari a 10 miliardi) ripartito dal Ministero, di intesa con le regioni interessate.

La relatrice Mazzuca Poggiolini, conclusivamente, nell'auspicare una convergenza da parte dei vari Gruppi, sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, al fine di dare corso con tempestività ai risarcimenti previsti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice, informa che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; precisa inoltre che, in base a quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, la discussione generale potrà avere luogo nella prossima settimana, auspicando una sollecita conclusione dell'*iter*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**89ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C10ª, 0020ª)

Il senatore DI BENEDETTO, nel ribadire quanto affermato nella seduta di ieri, in cui aveva lamentato di non aver potuto partecipare al dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria per la concomitanza di tale dibattito in Commissione con la convocazione del Parlamento in seduta comune, fa riferimento a quanto affermato dalla Presidenza del Senato nella seduta pomeridiana di ieri dell'Assemblea, secondo cui la detta Presidenza avrebbe invitato i Presidenti delle Commissioni permanenti a sconvocare le sedute, proprio in ragione di tale concomitanza.

Il presidente CAPONI, di fronte alla riproposizione della questione da parte del senatore Di Benedetto, precisa di non aver ricevuto alcuna indicazione di sconvocazione della seduta menzionata. Nel pomeriggio di ieri, peraltro, risultano essersi riunite pressochè tutte le Commissioni permanenti, essendosi presumibilmente verificato un fraintendimento fra i Presidenti delle due Assemblee. Ad una domanda del senatore NIEDDU, tesa a conoscere se la convocazione del Parlamento in seduta comune sia stata decisa unilateralmente dal Presidente della Camera o sia stata concordata fra i Presidenti delle due Assemblee, risponde affermando di non essere a conoscenza di tale circostanza.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)  
(L014 078, C10ª, 0013ª)

Il relatore CAZZARO, senza dilungarsi sulle funzioni e sui compiti delle Stazioni sperimentali, sui quali la Commissione ha già avuto modo di essere informata in occasione di altre nomine, si sofferma dettagliatamente sul *curriculum* del designato presidente, già attualmente consigliere di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poichè nessuno chiede di intervenire, si passa alle votazioni, cui partecipano i senatori CAPONI, CARPINELLI (in sostituzione del senatore Micele), CAZZARO, DI BENEDETTO, FIORILLO, GAMBINI, MACONI, MANTICA, NIEDDU, PAPPALARDO, PAROLA (in sostituzione del senatore Larizza), SELLA di MONTELUCE, TRAVAGLIA e ZILIO.

La proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata con 14 voti favorevoli.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**133<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
DUVA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

**(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 21 maggio 1997.

La sottosegretaria GASPARRINI fa presente che ancora non è disponibile la stesura definitiva della relazione tecnica relativa alla quantificazione degli oneri comportati dai due disegni di legge.

La relatrice PILONI prende atto della dichiarazione della rappresentante del Governo e osserva che sarà possibile riprendere la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo solo quando saranno disponibili i dati relativi agli effetti finanziari di essi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

**(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 maggio 1997 il relatore, senatore Manzi, rappresentò l'esigenza di acquisire il parere del Governo sui disegni di legge in titolo e dà pertanto la parola alla sottosegretaria Gasparrini.

La sottosegretaria GASPARRINI fa preliminarmente presente che i due disegni di legge in titolo ripropongono nella sostanza la proposta di legge n. 1317, presentata dal deputato Campo nel corso della XII legislatura; se ne differenziano per quanto attiene i beneficiari, limitati al personale medico dell'INPS, e per la previsione di una diversa decorrenza degli effetti giuridici rispetto a quelli economici.

Sulla questione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver acquisito l'avviso dell'INPS, espresse all'epoca parere negativo con motivazioni di ordine giuridico e funzionale che vengono riconfermate anche per i disegni di legge attualmente all'esame congiunto. Infine, la rappresentante del Governo ricorda che anche il Ministro del tesoro espresse un avviso contrario alla proposta di legge, sopra ricordata, del deputato Campo.

Il relatore MANZI fa presente che la Commissione ha svolto un accurato lavoro di approfondimento dei contenuti dei disegni di legge all'esame congiunto, ed egli stesso, insieme ai senatori primi firmatari dei due provvedimenti, ha incontrato sia i funzionari dell'INPS competenti per la materia, sia i sanitari interessati. Da questa attività istruttoria è risultato che l'INPS ha effettivamente adibito alcuni medici a mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, mentre la mancata adozione di provvedimenti di sanatoria ha determinato un danno per i suddetti dipendenti. D'altra parte, poichè nel corso del dibattito in Commissione si è manifestato un orientamento prevalente contrario all'adozione con legge di quello che in realtà è un provvedimento amministrativo destinato ad un numero assai circoscritto di persone, si è ritenuto di prospettare al Governo la possibilità di sanare la situazione venutasi a creare in un contesto normativo diverso da quello costituito dai disegni di legge in titolo, eventualmente, ove un tale provvedimento sia allo studio, nel quadro di una più ampia sanatoria riferita a situazioni del personale medico pubblico analoghe a quella delineata nei disegni di legge all'esame congiunto.

Su tali aspetti, peraltro, la competenza prevalente dovrebbe spettare al Ministero della sanità.

Il PRESIDENTE ritiene che il Governo, per il tramite della sottosegretaria Gasparrini, potrebbe riesaminare il proprio parere contrario ai provvedimenti in titolo alla luce di quanto ha testè sostenuto il relatore, circa l'esigenza di accogliere le legittime aspettative dei sanitari dell'INPS senza peraltro ricorrere all'adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Il senatore BONATESTA si dichiara sconcertato per l'intervento del Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale poichè, da esso, traspare da parte del Governo una pressochè inesistente conoscenza dei termini del problema posto nei disegni di legge all'esame congiunto. La Commissione, invece, ha svolto un ampio lavoro di approfondimento dal quale, a suo avviso, emerge con chiarezza l'esigenza di individuare una soluzione per sanare una palese ingiustizia. Da questo punto di vista, le perplessità ricordate dal relatore circa l'opportunità di adottare un provvedimento legislativo *ad hoc* a favore di un numero limitato di destinatari non possono arrivare fino al punto di disconoscere aspettative più che legittime. Il Governo, invece, ha scelto la strada dell'adesione acritica alle posizioni dell'INPS che, a sua volta, è interessato solo a trovare giustificazioni per i propri comportamenti omissivi. La sua parte politica è comunque impegnata nel senso di pervenire ad una soluzione soddisfacente della vicenda e pertanto, nel caso in cui il Governo non sia in grado di prospettare una credibile soluzione alternativa, egli ritiene necessario pervenire all'approvazione dei disegni di legge all'esame congiunto.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di aderire allo spirito e ai contenuti della proposta del relatore: a suo avviso, è necessario individuare un percorso che consenta il superamento dell'avviso contrario del Governo e che veda anche il coinvolgimento del Ministero della sanità.

Il PRESIDENTE osserva che dalla discussione è emerso un orientamento favorevole a sollecitare il Governo affinché riveda il proprio avviso contrario ai disegni di legge in titolo, eventualmente anche attraverso una consultazione tra il Ministero del lavoro e il Ministero della sanità, finalizzata ad individuare misure idonee a sanare situazioni anomale di inquadramento del personale sanitario pubblico.

Conviene con la proposta del Presidente la sottosegretaria GASPARRINI che assicura che il Governo effettuerà i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1698) BONATESTA ed altri: Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro**

**(2017) MUNDI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»**

(2088) *MAGGI ed altri: Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) *VERALDI e MONTAGNINO: Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) *SERENA: Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Ripamonti, ha formulato un ordine del giorno, sul quale il Governo, rappresentato dal sottosegretario Pizzinato, si è espresso in senso favorevole. Il testo definitivo di tale ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121, 2291,

considerato che:

è pienamente fondato il disagio lamentato dagli ispettori del lavoro per le loro condizioni operative e retributive, di forte disparità rispetto ad analoghe figure professionali;

tale disagio è causato dall'ingiustizia subita a seguito dell'erroneo inquadramento in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312;

sono particolarmente delicate le funzioni che essi sono chiamati a svolgere in relazione anche alla necessità di una intensificazione della prevenzione dell'illegalità nel mondo del lavoro;

sono evidenti i motivi a sostegno delle funzioni di ispezione e di controllo e della riorganizzazione dell'intero Ispettorato, per fare fronte alla crescente flessibilità del rapporto di lavoro;

è molto controversa l'opportunità di procedere per via legislativa a modifica dell'inquadramento di singole categorie di pubblici dipendenti, soprattutto a seguito del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che va nella direzione dell'unificazione della disciplina tra pubblico e privato,

impegna il Governo a:

risolvere l'errato inquadramento degli ispettori del lavoro entro il 1997, prevedendo un adeguato riconoscimento delle mansioni svolte anche nel lasso di tempo tra l'errato inquadramento ed il nuovo tramite:

1. l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 59 del 1997, che andando nella direzione dell'intera riorganizzazione del Ministero del lavoro su basi regionali, stabilisce la centralità della funzione ispettiva;

2. l'apertura di nuovi spazi di contrattazione grazie alla scadenza del primo contratto nazionale della categoria prevista per il 1 settembre 1997;

ad accelerare il completamento della pianta organica del Ministero del lavoro per permettere agli ispettori di far fronte ai compiti assai gravosi ai quali sono chiamati;

a riferire entro la fine di novembre alla Commissione lavoro e previdenza sociale circa l'esito di quanto sopra».

0/1698/1/11

IL RELATORE

Il senatore MUNDI, nel prendere atto degli impegni che il Governo si è dichiarato pronto ad assumere, sottolinea come, in caso di inottemperanza degli stessi, si renderà necessario riprendere senza indugio l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore BONATESTA dà preliminarmente atto al relatore dell'impegno con il quale ha perseguito una soluzione equa, in un contesto tutt'altro che favorevole, anche a causa di una carente volontà politica dell'Esecutivo. La formulazione dell'ordine del giorno appare nel complesso accettabile; tuttavia, in vista di un suo eventuale voto favorevole, chiede che sia eliminato il riferimento al carattere «molto controverso» del ricorso alla via legislativa.

Dà quindi conto del contenuto di una lettera inviatagli dal movimento degli ispettori del lavoro, nella quale si esprime l'auspicio che, nel mettere mano alla soluzione della vicenda in via amministrativa, il Governo tenga conto delle previsioni della legge n. 312 del 1980, come pure della differenza tra le mansioni esercitate di diritto, di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge stessa, e quelle esercitate di fatto, che attengono alla sfera contrattuale. Le prime, ricorda il movimento ispettori del lavoro, riguardano interamente il rapporto pubblicistico, mentre le seconde, largamente diffuse nel pubblico impiego per sopperire a deficienze di organico, sono state ritenute illegittime dalla magistratura amministrativa. Di qui la sollecitazione per il ricorso ad una soluzione legislativa, che riconoscesse in via di interpretazione autentica i diritti di una categoria che si è trovata a subire ingiuste discriminazioni e scavalcamenti nella posizione di ruolo da parte di personale che senza alcun concorso ha raggiunto le posizioni apicali nei ruoli dei cosiddetti «ministeriali».

Nella lettera, prosegue il senatore Bonatesta, vengono inoltre espressi rilievi critici rispetto alla posizione di chi, nella passata legislatura, aveva giudicato più opportuna una rapida decisione legislativa, mentre oggi reputa che un intervento legislativo sia sconsigliabile. Viene inoltre espressa perplessità per il mancato ricorso, in alternativa ad una soluzione legislativa, alla procedura del rinvio alla Commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, anche in considerazione del fatto che tale procedura è stata ripetutamente utilizzata nei confronti di altre categorie, come quelle indicate dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 83030/8 dell'11 dicembre 1991.

In conclusione, nel prendere atto dell'impegno assunto dal sottosegretario Pizzinato a risolvere in ogni caso la questione dell'ingiusta discriminazione degli ispettori del lavoro entro il 31 dicembre di quest'anno con mezzi diversi da quelli legislativi, preannunzia che, in caso di inottemperanza del Governo, sarà sua cura promuovere l'immediata ripresa dell'esame del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, con riferimento a quanto testè dichiarato dal senatore Bonatesta, fa presente che il testo dell'ordine del giorno prevede che lo stato di attuazione degli impegni del Governo sia verificato ben prima del termine del 31 dicembre di quest'anno; in tali condizioni, l'11<sup>a</sup> Commissione avrà un congruo margine di tempo per valutare le eventuali iniziative da assumere.

Ha quindi la parola in senatore MANZI, il quale sottolinea come l'ordine del giorno rappresenti un punto di equilibrio tra le esigenze rappresentate dalle varie forze politiche e quelle segnalate dal Governo. La sua approvazione presuppone pertanto che tutti i gruppi si attengano ai termini dell'intesa raggiunta.

Il senatore BONATESTA ribadisce la sua disponibilità a votare a favore dell'ordine del giorno, a condizione che questo sia modificato nel senso da lui richiesto.

Interviene quindi il relatore, senatore RIPAMONTI, il quale rileva come la soluzione prospettata nell'ordine del giorno rappresenti un apprezzabile punto d'equilibrio fra le varie posizioni emerse, e sia idonea a rimuovere un evidente ingiustizia quale quella che si trovano a subire gli ispettori del lavoro. Resta ovviamente inteso che, ove gli impegni assunti dal Governo non venissero rispettati, la Commissione in tutte le sue componenti politiche dovrà porre mano alle conseguenti iniziative.

Il PRESIDENTE sottolinea innanzi tutto come ciascuna parte politica abbia interesse ad un puntuale controllo sull'attuazione degli impegni assunti dal Governo. Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Bonatesta fa presente che il carattere «controverso» del ricorso ad una soluzione legislativa rappresenta un dato obiettivo, il cui richiamo non mette in causa l'opportunità dell'iniziativa della presentazione dei disegni di legge.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 0/1698/1/11 è approvato con l'astensione del senatore Bonatesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

Il presidente CARCARINO, constatata l'assenza del numero legale e apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

(R030 000, C13<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2287) Proroga di termini**

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO rilevando come il provvedimento in titolo riprenda talune delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1926, concernente la conversione del decreto legge n. 670 del 1996, su cui la Giunta ha già avuto modo di soffermarsi.

Il provvedimento reca la proroga dei termini previsti da norme attinenti varie materie tra cui l'oratore evidenzia quelle di maggiore rilevanza sotto il profilo comunitario. A tale riguardo il relatore sottolinea in primo luogo come l'articolo 1, comma 8, prevedendo l'ammissione, in soprannumero, alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di medici stranieri laureati in Italia, si presta a rilievi di compatibilità con il diritto comunitario. Il testo di legge, a differenza della relazione che lo accompagna, non pone infatti una distinzione tra medici stranieri extra comunitari e medici stranieri di Paesi membri dell'Unione europea, per i quali si presume sia applicabile la normativa comunitaria sul diritto di stabilimento in relazione alla quale la sola ammissione «in soprannumero» potrebbe configurare una restrizione eccessiva. A tale proposito l'oratore rileva altresì l'importanza che è ormai venuta ad assumere l'ammissione alle scuole di specializzazione ai fini del concreto esercizio della professione.

Il relatore Tapparo si sofferma inoltre sull'articolo 10, che reca alcune disposizioni di proroga di termini previsti nei decreti legislativi n. 286 del 1984, che attua le direttive comunitarie 91/497/CEE e 91/498/CEE, sui problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche, e n. 531 del 1992, che attua la direttiva

91/493/CEE, sulle norme sanitarie applicabili ai prodotti della pesca. A tale riguardo l'oratore sottolinea l'esigenza di valutare in sede di Commissione di merito se il prolungamento del periodo concesso agli stabilimenti del settore per conformarsi ai requisiti prescritti sia compatibile con le indicazioni comunitarie e, in particolare, con quelle concernenti un problema grave e urgente come quello dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB).

Tenendo conto che il provvedimento, nel suo complesso, non presenta gravi problemi di compatibilità con il diritto comunitario, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il senatore MAGNALBÒ preannuncia la presentazione, nella sede appropriata, di un emendamento al disegno di legge in titolo concernente i vincoli in materia di beni culturali che gravano sugli immobili.

Al riguardo il relatore TAPPARO ritiene che tale problematica non implichi modificazioni delle osservazioni che egli ha esposto sui profili di interesse comunitario.

Il presidente BEDIN ricorda che il provvedimento in titolo, ancorchè estremamente eterogeneo, è volto a regolarizzare una serie di situazioni giuridiche poste in essere da decreti legge decaduti, che richiedono soluzioni urgenti, e propone di conferire un mandato al relatore a redigere un parere per la prima Commissione nei termini emersi.

La Giunta approva.

**(1549) BETTAMIO.** – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore MAGNALBÒ il quale rileva come esso tragga spunto dai regolamenti comunitari n. 2328/91, sul miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, n. 2078/92, sui metodi di produzione agricoli compatibili con le esigenze di protezione ambientale e n. 2080/92, recante misure in materia forestale. Tale regolamento, in particolare, conferma la stretta relazione tra agricoltura e ambiente in quanto, prevedendo dei programmi di forestazione specifici, costituisce, da un lato, un investimento per le generazioni future in termini ambientali, e, dall'altro, un investimento economico per la produzione di legno pregiato. Passando ad illustrare il disegno di legge, il relatore si sofferma sull'articolo 1, che indica i principi e gli obiettivi del provvedimento il quale, in conformità con le disposizioni comunitarie, è volto alla valorizzazione e all'incentivazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, sull'articolo 2, che prevede un forte coinvolgimento delle regioni, le quali sono chiamate ad erogare le provvidenze in favore dei giovani agricoltori, e sull'articolo 3,

che indica le modalità di adeguamento della formazione professionale dei giovani agricoltori. Il disegno di legge in titolo, inoltre, prevede riserve in favore del settore dell'agricoltura e dell'agroindustria nell'ambito degli stanziamenti per l'imprenditoria giovanile e dispone altresì che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina destini una quota del 50 per cento dei suoi fondi ai giovani agricoltori. Il provvedimento reca inoltre disposizioni in favore degli agricoltori di età inferiore a 40 anni per la successione nei contratti di affitto dei fondi rustici e per la conservazione dell'integrità delle aziende agricole a favore degli eredi che si impegnino a condurre l'azienda.

Rilevando infine come il disegno di legge preveda anche delle agevolazioni per i giovani agricoltori per quanto concerne la ripartizione di quote di produzione – come nel mercato del latte – e la costituzione presso il Ministero delle risorse agricole di un Comitato giovani, con il fine di verificare l'applicazione della legge, il relatore sottolinea la coerenza del provvedimento con le indicazioni comunitarie e con le recenti misure in materia di decentramento e semplificazione delle procedure amministrative approvate dal Parlamento e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANZI, ricordando i danni ambientali prodotti da talune forme di agricoltura intensiva negli scorsi anni, sia in Italia che all'estero, con riferimento anche all'inquinamento da atrazina, chiede se non sia opportuno porre una maggiore attenzione al rapporto tra agricoltura e ambiente.

Il relatore MAGNALBÒ concorda pienamente con il senatore Manzi rilevando i danni prodotti dall'impiego dell'atrazina ed il persistere di gravi problematiche di natura ecologica nell'ambiente agricolo anche dopo l'eliminazione del suddetto prodotto. Al riguardo l'oratore sottolinea come la competizione con altri Paesi non possa svolgersi sul piano della riduzione dei costi e dell'intensificazione della produzione ma debba muovere nella direzione della valorizzazione della qualità dei prodotti e della tutela dell'ambiente inteso come risorsa. In questo senso va letto anche il provvedimento in titolo tenendo conto che i giovani agricoltori mostrano una maggiore sensibilità per tali problematiche rispetto agli operatori agricoli più tradizionali.

Il senatore NAVA chiede chiarimenti sulle misure volte alla conservazione dell'integrità delle aziende agricole e sulla tutela dei diritti dei coeredi.

Il relatore MAGNALBÒ precisa come il provvedimento in titolo prevede un meccanismo di valutazione globale dei terreni soggetti a successione che tutela anche i coeredi non conduttori degli stessi, grazie anche ad agevolazioni creditizie per il conduttore che acquista porzioni di rustici ricompresi nelle quote di altri coeredi, il quale può avvalersi anche di risorse comunitarie.

Il senatore TAPPARO sottolinea l'esigenza di conciliare la tutela dei diritti di ciascun erede con l'esigenza economica di non frantumare la proprietà terriera, già eccessivamente parcellizzata ai fini di una sua utilizzazione produttiva efficace. Tale esigenza può essere tuttavia perseguita prevedendo forme di sostegno per il conduttore, sul modello dei fondi creditizi già previsti per gli artigiani, onde consentirgli di remunerare con il giusto prezzo gli altri eredi interessati alla successione sullo stesso fondo e di far fronte, allo stesso tempo, ai relativi oneri.

Il presidente BEDIN esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento in esame in quanto esso è coerente sia con le indicazioni provenienti dall'Unione europea sia con il processo di decentramento in atto in favore delle regioni. L'oratore rileva inoltre come il sostegno ai giovani imprenditori sia anche una delle priorità indicate nel documento di programmazione economico-finanziaria e come esso sia in linea con l'esigenza di ammodernamento della nostra agricoltura.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

*(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

*(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo*

*(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

*(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo*

*(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

*(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

*(2198) TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo*

(Parere alla 10ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dello scorso 21 maggio.

Il relatore TAPPARO ricorda che la Giunta aveva convenuto di attendere lo sviluppo dei lavori della Commissione di merito sulla redazione di un testo unificato, onde tenerne conto ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore PAPPALARDO rileva che il dibattito nel Comitato ristretto specificamente istituito è ancora in corso.

Il Presidente BEDIN ricorda che la Giunta non è chiamata formalmente ad esprimersi sui testi unificati adottati dalle Commissioni, giacchè essi sono equiparati ad emendamenti, e che, tuttavia essa potrà tener

conto del lavoro svolto al riguardo dalla Commissione di merito prima di concludere l'esame dei disegni di legge assegnati per il parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE informa la Giunta che il relatore Pappalardo è disponibile a svolgere la relazione sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MANZI, tenendo conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Giunta sul rinvio dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

(Seduta antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

La Commissione inizia l'esame del testo II Parlamento e fonti normative.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) illustra l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.9 sul quale la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e fonti normative*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.9.

Precluso l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.8, dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) illustra il suo emendamento II.1.13.

Interviene il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), che propone l'accantonamento di questo emendamento e dell'emendamento Zeller II.1.3.

La Commissione accantona gli emendamenti D'Amico II.1.13 e Zeller II.1.3.

Precluso l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.10, Massimo D'ALEMA, *Presidente*, invita al ritiro dell'emendamento Dondeynaz II.1.4.

Essendo intervenuto il deputato BOATO, la Commissione accanto a gli emendamenti Dondeynaz II.1.4 e Bressa II.1.17.

Il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) fa presente di avere ritirato i suoi emendamenti II.1.14 e II.1.15.

La senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e fonti normative*, esprime parere contrario sugli emendamenti Armaroli e Selva II.1.6 e Bressa e Zecchino II.1.16.

Intervengono il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Franca D'ALESSANDRO PRISCO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), i deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il quale dà lettura della seguente riformulazione del deputato Boato degli emendamenti II.1.19 e II.1.20:

*Sostituire il secondo comma con il seguente: «La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi».*

Prendono quindi la parola i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, i deputati Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) che ritira l'emendamento II.1.6, e Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) che ritira l'emendamento II.1.16.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) insiste per la votazione del suo emendamento II.1.6.

Intervengono la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

La Commissione respinge l'emendamento Armaroli II.1.6.

Intervengono la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) e il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU).

La Commissione respinge l'emendamento Pera volto a prevedere che la legge elettorale promuove l'equilibrio non solo con riferimento ai sessi, ma anche con riferimento alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Interviene il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge il principio del riferimento in materia alla legge elettorale; approva quindi la riformulazione degli emendamenti II.1.19 e II.1.20 effettuata dal deputato Boato.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il deputato Zeller ha riformulato il suo emendamento II.1.2.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) riformula l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.11.

Intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), Marcello PERA (gruppo forza Italia), i deputati Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU), Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

Il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP) ritira il suo emendamento II.1.2.

La senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritira l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.1.11.

Dopo un intervento del senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) la Commissione approva l'articolo 1 come modificato.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Mattarella ed altri II.1.01.

La Commissione passa all'articolo 2.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Amico II.2.4.

La Commissione, dopo un intervento del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), accantona l'emendamento II.2.4.

Intervengono i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) e la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e fonti normative*.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) ritira il suo emendamento II.2.2.

Dopo che il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ha illustrato il suo emendamento II.2.1, intervengono la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e fonti normative*, i deputati Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.2.1.

Dopo che il senatore Mario RIGO (gruppo misto) ha illustrato il suo emendamento II.2.3, la Commissione accantona tale emendamento.

Dopo interventi dei senatori Mario RIGO (gruppo misto) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la Commissione approva l'articolo 2 come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3.

Ritirato l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.3.13, intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, i deputati Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Mario RIGO (gruppo misto), il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), i senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rende chiarimenti sul prosieguo dei lavori nella seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**(Seduta pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che – come stabilito nel corso della seduta pomeridiana di ieri – prima di riprendere l'esame del testo sul Parlamento e le fonti normative sarà esaminato l'articolo 6 del testo sulla forma di Stato, accantonato nella medesima seduta. Ricorda, in proposito, che il dibattito si era al riguardo focalizzato sulla scelta tra l'emendamento I.6.42 del relatore e il subemendamento Grillo ed altri I.0.6.42.2 (v. allegato al resoconto stenografico delle sedute odierne).

Dopo interventi del deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), del deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), e dei senatori Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e Mario RIGO (gruppo misto), contrario il relatore la Commissione approva il subemendamento Grillo ed altri I.0.6.42.2.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, svolge alcune considerazioni a conclusione dell'esame degli articoli del testo sulla forma di Stato.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'articolo 3 del testo sul Parlamento e le fonti normative, sospeso al termine della odierna seduta antimeridiana.

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*.

Ritirato dai presentatori l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.3.13, contraria la relatrice la Commissione respinge gli emendamenti Bressa e Salvati II.3.25, D'Amico II.3.24, Zeller II.3.3, Rigo II.3.19 e D'Amico II.3.23.

Dopo interventi del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), del senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) e del deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che riformula il proprio emendamento II.3.12 espungendo i commi quarto e sesto, contraria la relatrice, tale emendamento è respinto dalla Commissione.

Ritirato dal presentatore l'emendamento Zeller II.3.2, contraria la relatrice la Commissione respinge l'emendamento Grillo e Greco II.3.21.

Dopo un intervento della senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione delibera di accantonare l'emendamento Armando Cossutta II.3.14.

Dopo interventi dei deputati Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) e Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), contraria la relatrice la Commissione respinge l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.3.15 ed approva invece l'emendamento Selva II.3.22.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei deputati Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), del senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) e del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), contraria la relatrice la Commissione respinge l'emendamento Villone ed altri II.3.11.

Ritirati dai presentatori gli emendamenti Greco II.3.16 e Zeller II.3.4, dopo interventi del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), essendosi la relatrice rimessa alla Commissione, quest'ultima respinge l'emendamento Rotelli II.3.1.

Dopo interventi del deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), della senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e del senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), contraria la relatrice la Commissione respinge l'emendamento Zeller II.3.5.

Ritirati dai presentatori gli emendamenti Greco II.3.17 e Mussi ed altri II.3.8, contraria la relatrice la Commissione respinge l'emendamento Calderisi ed altri II.3.18.

Dichiarati preclusi gli emendamenti Zeller II.3.7 e Mussi ed altri II.3.9, dopo interventi del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, e di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, vengono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Grillo e Greco II.3.20, Zeller II.3.6 e Mussi e Salvi II.3.10.

Dopo dichiarazioni di voto del deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e del deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), la Commissione approva l'articolo 3 del testo sul Parlamento e le fonti normative come modificato, passando quindi all'esame dell'articolo 4.

Ritirato dai presentatori l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.4.1 e dichiarati preclusi gli emendamenti D'Amico II.4.5 e Grillo e Greco II.4.4, dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione respinge - contraria la relatrice - l'emendamento Calderisi II.4.2.

Favorevole la relatrice, la Commissione approva l'emendamento Grillo e Greco II.4.3.

Approva quindi l'articolo 4 come modificato, passando successivamente all'esame dell'articolo 5.

Ritirato dal presentatore l'emendamento D'Amico II.5.8, la senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, precisa che al secondo comma dell'articolo in esame l'espressione «non sia riunita la nuova Camera» deve ritenersi sostituita dalla seguente: «non siano riunite le nuove Camere». Viene quindi ritirato dai presentatori l'emendamento Grillo e Greco II.5.7. Intervengono altresì sulla questione il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

Dopo un intervento del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), favorevole la relatrice la Commissione approva l'emendamento Calderisi II.5.5.

Dopo un intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), favorevole la relatrice la Commissione approva l'emendamento Boato II.5.10.

Dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), della senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, che esprime parere contrario sull'emendamento Calderisi ed altri II.5.6 e favorevole sugli identici emendamenti Boato II.5.11 e Mussi ed altri II.5.1, del deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), la Commissione approva l'emendamento Calderisi ed altri II.5.6, restando preclusi gli emendamenti II.5.11 e II.5.1. Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) si riserva di ripresentare il suo emendamento al testo sulla forma di governo.

Ritirato dai presentatori l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.5.4, intervengono sugli identici emendamenti Armaroli e Selva II.5.3, Boato II.5.12 ed Elia ed altri II.5.9 i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo). Essendosi la relatrice rimessa alla Commissione, quest'ultima approva tali emendamenti, nonchè l'articolo 5 come modificato e passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo interventi del deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) e del senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), favorevole la relatrice la Commissione approva l'emendamento Armaroli e Selva II.6.1. Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) propone conseguentemente di inserire al secondo comma, dopo la parola «convocata», la seguente: «anche».

La Commissione approva quindi l'articolo 6, come modificato a seguito dell'emendamento approvato e della formulazione proposta dal senatore Pellegrino.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dei deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) nonchè dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone - e la Commissione consente - di accantonare la parte dell'emendamento D'Amico II.7.8 relativa all'impugnazione del regolamento davanti alla Corte costituzionale; pone quindi in votazione il

principio per cui per l'adozione del proprio regolamento, ciascuna Camera debba deliberare con la maggioranza assoluta dei propri componenti, principio previsto dalla prima parte dell'emendamento D'Amico II.7.8 nonché dagli identici emendamenti Salvi II.7.1, Elia II.7.12 e Boato II.7.14; la Commissione approva quindi tale principio.

Dopo interventi dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, Mario GRECO (gruppo forza Italia), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) nonché di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione approva l'emendamento Elia II.7.13, rimanendo così assorbito l'emendamento Boato II.7.15.

Dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e dei deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), su proposta di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento D'amico II.7.11.

Dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e dei senatori Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative* e Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), la Commissione respinge l'emendamento Armando Cossutta II.7.2; approva quindi l'emendamento Elia II.7.16, rimanendo così assorbiti gli emendamenti D'amico II.7.9 e Calderisi II.7.6.

Dopo che il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ha illustrato il suo emendamento II.7.10, il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) invita a ritirare gli emendamenti che sono palesemente oggetto di regolamento.

Intervengono il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, Fausto BERTINOTTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

La Commissione respinge l'emendamento D'Amico II.7.10.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) ritira i suoi emendamenti II.7.4 e II.7.5.

Dopo che il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) ha illustrato l'emendamento II.7.7 di cui è cofirmatario, intervengono i

senatori Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi il principio contenuto nell'emendamento Urbani ed altri II.7.7.

Approva l'articolo 7 come modificato.

Si passa all'articolo 8.

Ritirato l'emendamento Armando Cossutta ed altri II.8.3, il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) illustra il suo emendamento II.8.6.

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e del deputato Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritira il suo emendamento con riserva di ripresentazione.

Contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento D'Amico II.8.5.

Dopo interventi del senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), del deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) e del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) la Commissione approva l'emendamento Loiero II.8.2.

La Commissione approva l'articolo 8 come modificato.

La Commissione passa all'articolo 9.

Dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione accantona tutti gli emendamenti al secondo comma.

Dopo che il senatore Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) ha fornito chiarimenti sul suo emendamento II.9.6, intervengono i senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 9 rinviando la materia del ricorso alla Corte costituzionale alla parte relativa alle garanzie.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10.

Intervengono Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU).

La Commissione approva gli identici emendamenti Armando Cosutta ed altri II.10.1 e Calderisi ed altri II.10.2.

La Commissione approva l'articolo 10 come modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 11.

Intervengono il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) che dà conto del suo emendamento II.11.2, i senatori Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano), i deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che insiste per la votazione del suo emendamento II.11.3, il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) e il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione approva l'emendamento Greco II.11.2.

La Commissione respinge l'emendamento Passigli II.11.3.

Dopo interventi del deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e della senatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, la Commissione approva l'emendamento Soda II.11.1.

Approva l'articolo 11, come modificato.

Approva l'articolo 12 cui non sono riferiti emendamenti.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0028<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO 1997-99 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI*  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE, dopo aver ricordato che nelle sedute del 17 giugno ha avuto inizio la discussione in titolo, proseguita ieri con le audizioni del rappresentante del Governo e del Direttore Generale della Rai, fa presente che impegni parlamentari concomitanti impongono la sospensione della seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,30).*

Il Presidente Francesco STORACE, apprezzate le circostanze, ritiene che la discussione potrà più utilmente essere proseguita nella seduta già prevista per martedì 24 giugno prossimo, e, consentendovi la Commissione, dispone il differimento di tale seduta alle ore 10,30.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le Finanze, Giovanni MARONGIU.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

**Seguito dell'esame dei seguenti schemi di decreti legislativi:**

**Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

**Revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 -**

Relatore: Targetti

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Prosegue la discussione generale sugli schemi di decreto in titolo, sospesa da ultimo nella seduta di ieri.

Il deputato Alessandro REPETTO, precisato che il provvedimento sulla semplificazione non appare del tutto in linea con le affermate esigenze di delegificazione e chiarezza normativa, rileva che l'articolo 1 dello stesso presenta una formulazione legislativa eccessivamente tortuosa, scarsamente leggibile al di fuori di una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Quanto all'articolo 6, vi ritiene ravvisabile un eccesso di legificazione su aspetti che potrebbero affidarsi ai poteri organizzativi propri

del Ministero interessato. Solleva inoltre forti perplessità sull'ampiezza della compensazione consentita dall'articolo 10 che, coinvolgendo crediti e debiti tra loro disomogenei, potrebbero impedire alle amministrazioni ed enti interessati di controllare la correttezza delle partite creditorie relative ai contribuenti, potendosi per tale via prodursi perdite di gettito. Ciò anche a causa dei tempi necessariamente lunghi che verranno richiesti per il funzionamento a regime della rete telematica tra soggetti pubblici. Ravvisa inoltre la possibilità che da tale tipo di compensazione derivi una possibile deresponsabilizzazione da parte degli enti interessati circa il contenzioso in corso con i propri contribuenti.

Quanto infine alla funzione dei concessionari, deve richiamare la natura privatistica degli stessi, i quali in futuro, in mancanza di precise convenienze economiche per l'effettuazione di servizio di riscossione, potrebbero perdere interesse all'espletamento dello stesso, con conseguenti difficoltà da parte dell'amministrazione finanziaria. Rammenta altresì che la riforma dei concessionari della riscossione sarà oggetto di un separato provvedimento, il cui contenuto è opportuno non venga delimitato dalla normativa di carattere transitoria prevista in materia dal provvedimento in esame.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI osserva la scarsa significatività delle semplificazioni introdotte dal provvedimento, che non concernono alcuni importanti oneri e scadenze attualmente addossati ai contribuenti, quali ad esempio le numerose modalità di pagamento esistenti ovvero la eccessiva documentazione necessaria in sede di rimborsi IVA.

Venendo ad alcuni specifici rilievi, rileva una eccessiva indeterminazione del provvedimento in ordine all'invito telefonico previsto dal novellato articolo 8, nonché la necessità che i termini per la presentazione delle dichiarazioni vadano fissati, al 30 giugno; ritiene inoltre che la ricomprensione dell'Ente Poste tra i soggetti incaricati della ricezione delle dichiarazioni non sia consentito dalla normativa delegante. Lamenta inoltre la mancata inclusione, nell'ambito dei medesimi soggetti, dei tributaristi, benchè questi già attualmente possano rilasciare il visto di conformità. Osservato poi che l'obbligo della trasmissione per via telematica costituisce un onere che, in assenza di corrispettivi da parte dell'amministrazione, i professionisti incaricati addosseranno ai clienti, ritiene opportuno introdurre nell'articolo 2 del provvedimento anche la previsione del quattro per mille per i partiti politici. Ulteriori rilievi concernono infine l'articolo 4 lettera *a*), in cui allo slittamento del termine per il pagamento dell'IVA non segue un analogo scorrimento del termine per la relativa presentazione agli uffici finanziari, l'articolo 15, ove sarebbero opportune migliori specificazioni della composizione e funzionamento della struttura di gestione ivi prevista, gli articoli 5 e 18, che non precisano quale sia l'anno di imposta cui è riferita l'entrata in vigore della nuova disciplina e, infine l'articolo 23, nel quale sarebbe opportuno specificare in quale modo i soggetti ivi previsti debbano effettuare la comunicazione agli uffici finanziari per avvalersi dei rimborsi in presenza di separazione legale o divorzio.

Il deputato Giorgio BENVENUTO premette come a suo avviso nel sistema fiscale si riscontrino quattro pseudoculture – consistenti in un eccesso di formalismo, in una tendenza al conflitto, in un eccessivo ricorso ai mezzi cartacei e nel silenzio nei confronti dei contribuenti – e cinque vizi, individuabili nell'oscurità, nella complicazione, nell'incomunicabilità, nella distrazione e nell'indifferenza. Alcuni di tali difetti vengono positivamente affrontati dal provvedimento sulla semplificazione, mentre altri sembrano permanere. A titolo di esempio ritiene che l'articolo 1 del provvedimento, nel novellare a cascata numerose disposizioni della vigente legislazione fiscale sembra riconfermare l'attuale formalismo giuridico, avallando in sostanza la preferenza dell'amministrazione finanziaria a disciplinare per legge tutti gli aspetti della propria attività.

Per quanto concerne invece il provvedimento sui comitati tributari regionali e sulla consulta tributaria ritiene che lo stesso ne delinei i compiti con modalità riduttive rispetto al complesso delle attività che potrebbero essere affidate a tali organi, che ad esempio potrebbero ricomprendere anche funzioni consultive sulla modulistica. Più in generale ritiene poco opportuno fissare in maniera rigida le loro attribuzioni, ritenendo preferibile consentirne l'intervento in presenza di momenti di difficoltà, anche in aree territorialmente circoscritte, tra amministrazione e contribuenti, ovvero prevederne la potestà di incontrare soggetti istituzionali esterni. Esprime inoltre forti perplessità sulla eccessiva riduzione del numero di rappresentanti sindacali previsti nei comitati tributari regionali.

Il Presidente Salvatore BIASCO dichiara chiusa la discussione generale.

Giovanni MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze, intervenendo in replica dichiara di condividere alcune delle perplessità avanzate in ordine alla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto sulla semplificazione, ritenendo tuttavia difficilmente superabili alcuni requisiti di ordine formale.

Con riferimento all'osservazione concernente gli obblighi di conservazione della documentazione contabile di cui al novellato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ritiene, conformemente con quanto ritenuto dai parlamentari intervenuti che la previgente legislazione sia da intendersi superata. Concorda con l'opportunità di estendere la previsione sui compensi di cui al novellato articolo 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche alle somme e valori comunque corrisposti, nonchè con quella di individuare, accanto ai sostituti di imposta previsti dal medesimo articolo, anche i soggetti «sostituiti». Egualmente ritiene utile sancire più precisamente un principio di non modificabilità degli stampati recanti i modelli di dichiarazione, una volta pubblicati. Conferma che i rimborsi previsti nel provvedimento concernono sia le persone fisiche che i soggetti da esse diverse. Non ritiene invece eliminabile la differenziazione dei termini di presentazione della dichiarazione tra persone fisiche e persone giuridiche.

Egualemente non ritiene modificabile l'obbligo della trasmissione della dichiarazione in via telematica, stante i modesti oneri - del resto compensati da risparmi di tempo e di risorse - che ne derivano per i soggetti incaricati della trasmissione medesima. Analogamente va mantenuta la perdita del diritto al rimborso sancita dall'articolo 4 in presenza dello specifico inadempimento del contribuente ivi previsto.

Per quanto concerne poi un lamentato eccesso legificatorio nei nuovi articoli 36-*bis* e 36-*ter* del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 segnala che lo stesso appare necessario per ridurre il diffuso contenzioso originantesi in ordine alla liquidazione e controllo delle dichiarazioni; segnala in proposito le finalità di trasparenza perseguite dal comma 4 dell'articolo 36-*ter*, che prevede l'obbligo di comunicare al contribuente l'esito del controllo formale, dando altresì conto, obbligatoriamente, dei motivi di una eventuale rettifica. Per quanto concerne le perplessità avanzate, peraltro con finalità tra loro contrapposte, sull'ampiezza della compensazione consentita dal provvedimento in esame, ritiene che siano presenti gli opportuni meccanismi, quali ad esempio il DPCM previsto dall'articolo 18, per impedire che dalla stessa derivino effetti pregiudizievoli sui flussi di cassa per l'erario. Segnala infine che verranno considerate con la dovuta attenzione le osservazioni relative all'utilizzo dell'Ente Poste italiane e quelle concernenti la non inclusione dei tributaristi tra i soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore, intervenendo in replica, osserva quanto segue.

#### 1. *Giudizio di insieme*

Questo decreto comporta un cambiamento profondo nell'AF, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'AF e un notevole rafforzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'AF. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e lo sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'AF di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'AF di dimostrare di essere all'altezza di questo compito.

## 2. Modalità di stesura del decreto

Una preoccupazione espressa da numerosi parlamentari intervenuti nel dibattito riguarda uno dei cardini della riforma e cioè la possibile perdita di gettito dovuta al principio base della riforma che è la compensazione consentita al contribuente tra partite debitorie e creditorie. La pratica della compensazione è un elemento portante della riforma e risponde a un principio di equità nel rapporto tra Fisco e cittadini così a lungo violato che è impensabile che venga emendata.

Un altro elemento importante della riforma riguarda la collaborazione tra Fisco e parafisco che a lungo è stata auspicata soprattutto da chi vede in tale «dialogo» e nei controlli incrociati che ne derivano, uno degli strumenti principali della lotta all'evasione.

Lo sforzo del legislatore è stato rilevante e proficuo. Tuttavia un appunto critico va mosso riguardo alle modalità di scrittura della norma: spesso è scritta in modo illeggibile, è complessa oltre misura e di difficile comprensione non dico al cittadino, ma anche all'operatore professionista. È una contraddizione che le norme sulle semplificazioni siano scritte in modo così complesso!

In particolare si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli e non accorpate in un unico articolo, l'articolo 1, di dimensioni mostruose. Si segnala inoltre l'opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'AF di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

## 3. Dichiarazione unitaria (articolo 1)

Sono state avanzate delle critiche alla *dichiarazione unitaria* motivando con: l'eterogeneità della base imponibile di IVA, ID e INPS; l'affastellarsi in un'unica scadenza di molti adempimenti; le difficoltà per i professionisti di specializzarsi in un unico tipo di dichiarazione.

Sono posizioni non accettabili. L'eterogeneità della base imponibile non esclude che la AF possa attuare dei controlli incrociati, una delle principali finalità di questa riforma, utilizzando appropriati parametri di conversione. Per evitare difficoltà ai soggetti che predispongono le dette dichiarazioni è stato previsto l'«allungamento» del termine di presentazione della dichiarazione IVA facendolo coincidere con quello relativo alla dichiarazione dei redditi. Pertanto, effetto della modifica è, in pratica, la disponibilità per gli operatori di un maggior tempo per la predisposizione della dichiarazione IVA. Per quanto riguarda la circostanza che le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA e quelle dei sostituti d'imposta vengono generalmente predisposte da soggetti diversi, utilizzando procedure che spesso non «colloquiano» tra di loro, è prevedibile che

nei prossimi anni vi sarà un'evoluzione dei prodotti informatici presenti sul mercato rivolta all'unificazione delle attuali procedure, al fine di consentire a tutti gli intermediari interessati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) di gestire agevolmente i nuovi adempimenti unificati.

Altri commentatori si sono soffermati sulle dichiarazioni del *sostituto di imposta*. Su questo argomento le posizioni sono più d'una. C'è chi contesta che per le imprese con meno di dieci dipendenti il datore di lavoro debba inserire la dichiarazione come sostituto di imposta nella dichiarazione unica; c'è chi contesta il limite di dieci dipendenti; c'è chi contesta che un limite può variare nel corso dell'anno; c'è chi contesta le date di presentazione che, come ricordo, sono in aprile per le imprese che avendo più di dieci dipendenti presentano due dichiarazioni e in giugno per le imprese più piccole che presentano una dichiarazione unica; c'è infine chi propone di lasciare opzionale la scelta se inserire o no nella dichiarazione unica anche i dati quale sostituto di imposta per i titolari di imprese con meno di dieci dipendenti.

Alcune critiche vanno rigettate. Il consentire una dichiarazione unica è una agevolazione per le imprese più piccole che, a volte avendo un solo dipendente o un solo professionista (si pensi al commercialista), sono obbligate a fare due dichiarazioni. Dovendo definire una soglia c'è sempre un certo grado di arbitrarietà. Circa la variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa. Circa le due date per le imprese piccole e grandi va ricordato che una volta il 770 doveva già essere presentato ad aprile, poi è stato spostato a ottobre; che anticipando rispetto ad ottobre la dichiarazione come sostituto di imposta si consentirà al lavoratore di avere entro l'anno il prospetto contributivo, oltre a quello fiscale; che l'anticipo da ottobre ad aprile è l'unico caso di anticipo presente nel decreto; che le imprese maggiori hanno già i dati negli elaboratori e costa loro poco sforzo inviarli in un mese o nell'altro; che la concentrazione di tutte le dichiarazioni in un unico mese può creare problemi di ingorgo nella stesura delle dichiarazioni. Tuttavia si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno. Circa la possibilità di opzione il consentirla provocherebbe notevoli difficoltà di controllo; d'altra parte la possibilità di inviare la dichiarazione fino a giugno risolverebbe sostanzialmente anche questo problema.

Osservazioni sono state fatte sulle *società con bilancio a cavallo* di due esercizi che il decreto esclude dalle semplificazioni. Si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'AF ad impegnarsi affinché sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie.

#### 4. INAIL (articoli 1 e 3)

In relazione alle proposte di modifica del decreto legislativo sulle semplificazioni si raccomanda il governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL. Pertanto, la previsione di una dichiarazione unica Fisco-INPS-INAIL è rivolta esclusivamente ad evitare che gli imprenditori debbano dichiarare gli stessi dati prima all'INAIL nel mese di febbraio e poi al Fisco nel mese di maggio. Si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà nè sulla competenza, nè sulla cassa dell'INAIL, poichè l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente. Infine si rimanda a quanto si proporrà avanti relativamente all'articoli 15.

#### 5. *Presentazione delle dichiarazioni* (articoli vari)

*Privacy e uso delle banche.* Sono state mosse obiezioni all'uso delle banche come canale di trasmissione delle dichiarazioni (articolo 1) con due motivazioni. La prima è che le banche potrebbero usare le informazioni del contribuente per formarsi opinioni sulla affidabilità dello stesso qualora sia un loro cliente. La seconda è che un dipendente infedele potrebbe usare le informazioni ad illegittimo scopo personale (informatore di usurai). Sono obiezioni non accoglibili. Circa la prima tesi è noto che le banche nel concedere i fidi possono sempre chiedere la dichiarazione dei redditi; se non lo fanno è perchè si fidano poco dei bilanci fiscali soprattutto delle piccole imprese, esserne a conoscenza diretta non cambia quindi il loro comportamento. Inoltre il contribuente può scegliere una banca per la dichiarazione e un'altra per le operazioni creditizie. Inoltre può scegliere la Posta o un intermediario (commercianti, caaf ecc.). Circa la seconda tesi va ricordato che non sarà lo sportellista a venire a conoscenza dei dati fiscali, ma riceverà una busta chiusa che trasmetterà ad un ufficio competente. Si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti. D'altra parte negli anni precedenti le operazioni di acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sono già state svolte dal Consorzio Nazionale Concessionari, cioè da un'ente esterno alla Amministrazione costituito soprattutto da banche il cui personale è sempre stato vincolato alla riservatezza.

*Uguale trattamento banche/intermediari.* Mentre con le banche e con l'ente Poste l'AF stipulerà una convenzione per riconoscere i costi da questi enti sostenuti per la trasmissione delle dichiarazioni (articolo 12), analogo trattamento non è stato riservato agli intermediari. Questo

ha una logica: infatti banche e Posta devono caricare sull'elaboratore la dichiarazione, mentre gli intermediari già l'hanno predisposta per il cliente (cosa per la quale già si sono fatti pagare). L'invio delle informazioni all'AF peraltro è gratuito. L'intermediario avrà inoltre il risparmio dei costi per l'invio postale per raccomandata e il risparmio di costi monetari e in termini di tempo per non dover più fare code agli uffici postali.

Un'altra differenza di trattamento è rinvenuta nel processo di perfezionamento dell'invio della dichiarazione (articoli 1). Il contribuente perfeziona il processo con la consegna della dichiarazione alla banca o agli uffici postali, mentre se sceglie un intermediario deve attendere che l'AF invii all'intermediario stesso l'avviso di ricevimento. Si consideri per giunta che l'intermediario può inviare la dichiarazione all'AF da giugno a settembre. Per ridurre questa disparità si può invitare l'AF a rispondere all'intermediario in tempo reale e a predisporre misure tecnico-organizzative che consentano di ridurre l'intervallo entro il quale l'intermediario può inviare la dichiarazione. Contemporaneamente si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre. Ampliamento compiti intermediari (articolo 1). Si suggerisce che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: «I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica».

*Ampliamento del novero degli intermediari (articolo 1).* È interesse dell'AF ampliare il numero dei soggetti che trasmettono direttamente le dichiarazioni per via telematica, pur esistendo ovvi limiti di affidabilità ad un'estensione generalizzata di tale facoltà. A tal fine si invita il governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipolenti o di diploma di ragionieri».

*Invio dati su supporto cartaceo (articolo 2).* Per quanto riguarda l'invio della dichiarazione oltre che in via telematica anche su supporto cartaceo leggibile otticamente va rilevato che tale richiesta non è accoglibile poichè la delega stabilisce l'esclusiva utilizzazione di procedure telematiche. Peraltro l'invio su supporto cartaceo comporterebbe l'utilizzo della posta.

*Spedizione postale (articolo 2).* La possibilità di presentazione delle dichiarazioni direttamente agli uffici delle entrate o tramite i Comuni o la spedizione postale è stata esclusa in quanto comporterebbe un rallentamento notevole delle operazioni di acquisizione

dei dati contenuti nelle dichiarazioni, tale da impedire il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla delega.

#### 6. *Tempi di realizzazione delle procedure informatiche* (articolo 5)

Molte preoccupazioni sono state espresse circa la ristrettezza dei tempi previsti per l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature informatiche sia da parte degli intermediari sia dall'amministrazione. Va innanzitutto osservato che le nuove misure andranno a regime gradualmente nell'arco di un triennio. In particolare la trasmissione telematica verrà inviata nel prossimo anno solo da parte dei CAAF, mentre sarà estesa a tutti gli intermediari solo a partire dal 1999, questo anzi al fine di effettuare una adeguata sperimentazione nel corso del 1998 mirante ad individuare e prevenire eventuali difficoltà e problemi.

Peraltro si invita a considerare con estrema cautela questo problema perchè sarebbe sconveniente per l'AF che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata.

#### 7. *Compensazione* (articoli 6, 7 e 10)

Si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta.

Si suggerisce inoltre di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo.

#### 7. *Scadenze dei versamenti* (articolo 11)

Come è noto fino ad ora i versamenti mensili avvenivano il 15, il 18 e il 20 a seconda che riguardassero ritenute fiscali, IVA o contributi INPS. Con questa riforma essi vengono spostati tutti al 15 di ogni mese. Si è rilevata un'esigenza diffusa per lo spostamento al giorno 20. Il motivo della scelta del legislatore della data più prossima all'inizio del mese risiede nel fatto che scegliendo una data più lontana si corre il rischio che il versamento di dicembre sconfini nell'anno successivo. Si suggerisce quindi di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18 ad eccezione di dicembre che dovrebbe rimanere il 15.

#### 8. *Pagamento rateale* (articolo 13)

È emersa la richiesta che sia concesso al contribuente che non abbia sbarrato la casella indicante la sua volontà di eseguire un pagamento

rateale, per dimenticanza o per difficoltà di liquidità sopraggiunta in un secondo momento, di pagare ratealmente comminando una pura ammenda per la dimenticanza. Si suggerisce che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'AF al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'AF può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale.

#### 9. *Suddivisione delle somme* (articolo 13)

L'articolo 15 prevede che venga istituita una apposita struttura di gestione che attribuisca agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, a prescindere dagli afflussi di cassa percepiti dai contribuenti che hanno operato le compensazioni: una sorta di *clearing house*. Questa struttura sarà in sostanza un grande cervello elettronico scelto tra quelli disponibili nella PA (Ragioneria Generale, INPS, AF ...) . Questa struttura di gestione sarà definita dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

Si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP).

#### CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

In risposta a quelle osservazioni dell'onorevole Armani, dell'onorevole Benvenuto, dell'onorevole Berruti, del senatore Bosello, dell'onorevole Frosio Roncalli, del senatore Pastore e dell'onorevole Repetto che non sono state trattate nei punti precedenti.

#### *Articolo 1*

Bilancio allegato. L'espressione «conto dei profitti e delle perdite» non va sostituita con «conto economico e nota integrativa». La prima espressione (presente ancora nel c.c.) comporta un documento redatto in forma libera. Il bilancio redatto secondo la norma CE è un impegno non richiesto e troppo oneroso per le piccole imprese.

Impegnare l'AF affinché tra il 15 febbraio e il 30 giugno non possa essere approvato nessun provvedimento fiscale che possa comportare la modifica dei modelli approvati dal Ministero delle Finanze e pubblicati dalla GU e delle relative istruzioni. È questa una legittima esigenza e condivisa. Tuttavia è materia non compresa nella delega e va ricondotta al decreto sullo «Statuto del contribuente».

Si suggerisce che gli stampati gratuiti o siano offerti contemporaneamente a quelli a pagamento o che non siano offerti del tutto. È questa una misura amministrativa che esula dalla legge.

Si suggerisce di rettificare che l'invito di sanatoria per omessa sottoscrizione sia inviato al contribuente dal Centro Servizi delle Imposte Indirette e non dall'Ufficio delle Entrate. In realtà questa verifica non ha ragione di essere perchè il primo non è nient'altro che un ufficio periferico del secondo.

Si suggerisce che i tempi di presentazione della dichiarazione siano gli stessi per persone fisiche e giuridiche. Come osservato dall'on Marongiu è questa una prassi antichissima, e non ci sono motivi validi per cambiarla.

Si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i *sostituiti*. *Accolgo il suggerimento da rivolgere al Ministero.*

#### *Articolo 6*

Si suggerisce che sia l'AF a fornire agli operatori il software per la redazione della dichiarazione dei redditi. Proposta non accettabile perchè gli intermediari usano hardware diversi sui quali, ancora oggi, non si applica un unico software. Sarà il progresso tecnico e il mercato a fare emergere il mezzo informatico «dominante», non può essere fatto per legge.

Si suggerisce che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet. Accolgo questo invito. Circa l'obiezione che l'uso del telefono non consente la precisazione della data si rende noto che già oggi questa procedura è prevista dalla legge.

#### *Articolo 10*

Alcuni suggeriscono che la compensazione avvenga anche con i contributi sanitari (onorevole Berruti). Altri (onorevoli Armani e Repetto) che le compensazioni portano ad una pericolosa caduta di gettito. Mediando tra le due posizioni lascerei le cose come stanno.

#### *Articolo 11*

Si richiede la retroattività della norma. Auspicabile, ma non affrontabile in questa sede.

#### *Articolo 13*

Si teme che il tasso di interesse sui pagamenti ritardati possa raggiungere livelli usurari. Questo non era l'intenzione del legislatore il qua-

le tuttavia si è espresso in modo poco chiaro. Si suggerisce di chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1 per cento oltre al tasso previsto (dalla norma citata) *su base annua*.

### *Articolo 23*

Si suggerisce di usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate.

Il Presidente Salvatore BIASCO, rammentato che il termine per la presentazione del parere da parte del relatore è fissato per le ore 13 di domani e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti o di altre proposte di parere è fissato per martedì 24 giugno, alle ore 15, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica**

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

*Presidenza del Presidente provvisorio deputato*  
Antonio MARZANO

*La seduta inizia alle ore 14.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*  
(R027 000, B30<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente provvisorio Antonio Marzano, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori il deputato Marco SUSINI e il senatore Antonio AZZOLLINI, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 16; hanno ottenuto voti: MARZANO Antonio voti 13; FERRANTE Giovanni voti 1; schede bianche 2.

Viene quindi proclamato eletto Presidente il deputato Antonio MARZANO.

Il Presidente Antonio MARZANO, dopo aver ringraziato per la fiducia a lui accordata, indice quindi la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vicepresidenti: presenti e votanti 20; hanno ottenuto voti: FERRANTE Giovanni voti 12, TAROLLI Ivo voti 7, schede bianche 1.

Il Presidente comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 20; hanno ottenuto voti: CARAZZI Maria voti 12, CURTO Eupreprio voti 7, schede bianche 1.

Il Presidente proclama quindi eletti Vicepresidenti: i senatori Giovanni FERRANTE e Ivo TAROLLI e Segretari: il deputato Maria CARAZZI e il senatore Eupreprio CURTO.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali**

*Venerdì 20 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30*

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.